

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 settembre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

DECRETO 17 maggio 2018, n. 102.

Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone». (18G00132). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Vittoria e nomina della commissione straordinaria. (18A05761). Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lavagna. (18A05745). Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Piancogno. (18A05746) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Montecorvino Pugliano. (18A05747) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallio Terme. (18A05748). Pag. 25



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

DECRETO 17 maggio 2018.

Istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone». (18A05825). *Pag.* 26**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETO 18 luglio 2018.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793). (18A05693). *Pag.* 33**Ministero per i beni
e le attività culturali**

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Chiauci. (Decreto n. 30/2018). (18A05750). *Pag.* 57

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Civitanova del Sannio. (Decreto n. 31/2018). (18A05751). *Pag.* 59

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Sessano del Molise. (Decreto n. 32/2018). (18A05757). *Pag.* 61

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Carpinone. (Decreto n. 33/2018). (18A05758). *Pag.* 63

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Frosolone. (Decreto n. 34/2018). (18A05759). *Pag.* 66**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Università di Pisa**

DECRETO RETTORALE 3 agosto 2018.

Modifica dello statuto. (18A05749). *Pag.* 68**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (18A05760). *Pag.* 75**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Firenze**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (18A05762). *Pag.* 104**Corte suprema di cassazione**Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. (18A05824). *Pag.* 104**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**Approvazione della delibera n. 76/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 31 maggio 2018. (18A05752). *Pag.* 104Approvazione delle delibere n. 3/18 del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 del Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 febbraio 2018. (18A05753). *Pag.* 105Approvazione della delibera n. 27/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 25 maggio 2018. (18A05754). *Pag.* 105Approvazione della delibera n. 209 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 22 marzo 2018. (18A05755). *Pag.* 105Approvazione della delibera n. 29/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 febbraio 2018. (18A05756). *Pag.* 105

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018, n. 102.

Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un Regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera *p*), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8 relativo al funzionamento delle aree marine protette;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere *h*) e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *o*) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;


Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare (DGPNM) e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'*iter* istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;

Tenuto conto che, nel corso dell'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:

ha presentato le risultanze delle attività conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;

ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;



ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;

ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;

Considerato che,

la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;

con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;

con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;

Preso atto delle risultanze dell'*iter* istruttorio, nonché del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'*iter* per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite;

Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso in data 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato il regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018

Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2512

ALLEGATO I

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO TESTA - PUNTA FALCONE»

(ai sensi dell'articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuate esclusivamente dando fondo all'ancora;

4. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» indicato nelle premesse del presente Regolamento;

7. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;

12. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

13. «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli

operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico - ricreative;

14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;

15. «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

16. «unità da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni;

17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 4.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone, delimitate dalla congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.



2. La zona A è sottoposta a regime di riserva integrale ed è costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia allegata e di seguito descritto:

2.1. tratto di mare a ovest del promontorio di Capo Testa, comprendente le Secche del Diavolo, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|-------|------------------|-------------------|
| A | 41° 14' 47.25" N | 009° 06' 25.33" E |
| B | 41° 14' 55.22" N | 009° 07' 22.51" E |
| C | 41° 13' 15.91" N | 009° 07' 22.33" E |
| D | 41° 13' 22.00" N | 009° 06' 25.19" E |

3. La zona B è sottoposta a regime di riserva generale ed è costituita da due tratti di mare, alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare; le zone sono rappresentate nella cartografia allegata e sono di seguito descritte:

3.1. zona B, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra l'estremità est di Porto Quadro e la punta ad est di Cala Balcaccia delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| N (in costa) | 41° 15' 11.42" N | 009° 12' 47.77" E |
| J | 41° 15' 32.25" N | 009° 12' 47.84" E |
| K | 41° 16' 03.75" N | 009° 13' 59.16" E |
| L | 41° 14' 56.89" N | 009° 16' 13.05" E |
| M (in costa) | 41° 14' 21.74" N | 009° 16' 12.91" E |

3.2. zona B, tratto di mare circostante il promontorio di Capo Testa delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| G (in costa) | 41° 13' 00.25" N | 009° 09' 48.83" E |
| C | 41° 13' 15.91" N | 009° 07' 22.33" E |
| B | 41° 14' 55.22" N | 009° 07' 22.51" E |
| H | 41° 15' 18.62" N | 009° 10' 10.87" E |
| I (in costa) | 41° 14' 29.89" N | 009° 10' 10.75" E |

3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra il limite est di Baia Santa Reparata e il limite est della Spiaggia di Rena Bianca delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| I (in costa) | 41° 14' 29.89" N | 009° 10' 10.75" E |
| H | 41° 15' 18.62" N | 009° 10' 10.87" E |
| E | 41° 15' 28.98" N | 009° 11' 25.57" E |
| F (in costa) | 41° 14' 45.09" N | 009° 11' 25.44" E |

4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte dell'area marina protetta, all'interno del perimetro, costituita da due tratti di mare come di seguito descritti:

4.1. tratto di mare ad ovest del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| T (in costa) | 41° 11' 52.27" N | 009° 09' 13.52" E |
| U | 41° 13' 12.45" N | 009° 05' 57.98" E |
| P | 41° 15' 25.96" N | 009° 05' 58.18" E |
| Q | 41° 16' 12.01" N | 009° 11' 29.51" E |
| R | 41° 15' 36.62" N | 009° 11' 42.01" E |
| S (in costa) | 41° 14' 33.06" N | 009° 11' 41.91" E |

4.2. tratto di mare ad est del Porto di Longosardo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| V (in costa) | 41° 14' 39.67" N | 009° 11' 55.74" E |
| W | 41° 16' 21.36" N | 009° 12' 37.02" E |
| X | 41° 16' 32.73" N | 009° 13' 59.26" E |
| Y | 41° 15' 12.04" N | 009° 16' 40.92" E |
| Z (in costa) | 41° 13' 49.79" N | 009° 16' 40.57" E |

5. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, è escluso dalla perimetrazione dell'area marina protetta.

6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984).



Art. 5.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

| | |
|--|--|
| Zona A di riserva integrale | <p>a) le attività di soccorso e sorveglianza;</p> <p>b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;</p> <p>c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;</p> |
| Zona B di riserva generale | <p>a) le attività consentite in Zona A;</p> <p>b) la balneazione;</p> <p>c) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa;</p> <p>d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;</p> <p>e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2;</p> <p>f) l'accesso, alle imbarcazioni che non sono in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento;</p> <p>g) l'accesso, alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;</p> <p>h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>i) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;</p> <p>l) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune di Santa Teresa di Gallura alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;</p> <p>m) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;</p> <p>n) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 3.</p> <p>o) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Santa Teresa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>p) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Santa Teresa.</p> |
| Sottozona Bs riserva generale speciale | <p>a) le attività richiamate per la Zona B ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), n).</p> |
| Zona C di riserva parziale | <p>b) le attività consentite in zona B;</p> <p>c) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2;</p> <p>d) l'ormeggio, alle unità da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>e) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Santa Teresa di Gallura sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore con il Regolamento di cui all'articolo 6.</p> |

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel Regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;



b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;

c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

3. Per le attività di osservazione dei mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione;

e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f) non è consentito stazionare con l'unità da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità da diporto;

m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale da diporto, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.

Art. 7.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 8.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la restituzione in pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è immediatamente trasmesso al soggetto gestore che irroga la relativa sanzione.



5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9.

Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.





NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

— Si riporta l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale):

«Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). — 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel Comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.


6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".

9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

10. (omissis)



11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

14.

15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.

16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".

18. Per l'esplicitamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

21. (omissis).

22. (omissis).

23. (omissis).

24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa;

c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;

d) (omissis).

25. (omissis).

26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9,

comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

27. (omissis).

28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche" sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";

b) (omissis);

c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.

29. (omissis).

30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonché storici, culturali, antropologici tradizionali";

b) (omissis).

31. (omissis).

32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1, ".

33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

34. (omissis).

35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.


37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.». — Si riporta l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizione in materia ambientale):

«Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). — 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.



5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):

«Art. 19 (*Gestione delle aree protette marine*). — 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.».

18G00132

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Vittoria e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vittoria (Ragusa) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli

per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2018 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vittoria (Ragusa) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Vittoria (Ragusa) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Filippo Dispenza - prefetto a riposo;

dott. Giancarlo Dionisi - viceprefetto;

dott. Gaetano D'Erba - dirigente di II fascia area I.



Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno, difesa, reg.ne succ. n. 1813

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Vittoria (Ragusa), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il 21 settembre 2017 è stata eseguita un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari — emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ed in seguito revocata in sede di riesame per il venir meno delle esigenze cautelari — nei confronti di un consigliere comunale dimissionario il successivo 25 settembre e di un suo stretto parente, già sindaco dell'ente nelle consiliature del 2006 e del 2011.

In particolare, nel provvedimento cautelare è stato evidenziato che, in vista delle consultazioni amministrative di giugno 2016, il citato consigliere comunale dimissionario — ritenuto responsabile, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416-ter del codice penale — aveva stretto un'alleanza con persone intranee o vicine alle locali associazioni criminali al fine di far confluire voti su di sé oltre che in favore del candidato sindaco, poi effettivamente eletto, a sua volta già membro dell'organo consiliare nelle due precedenti amministrazioni e sottoposto ad indagini per la fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Per il medesimo reato risultano altresì indagati un altro consigliere comunale — che ha ricoperto la carica di assessore nella pregressa compagine di governo del comune — ed un dipendente dell'ente, assunto ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale ha rivestito il ruolo di componente l'ufficio di *staff* del primo cittadino da giugno 2011 a gennaio 2018.

Gli accertamenti esperiti dagli organi inquirenti hanno altresì fatto emergere i collegamenti tra un altro dipendente comunale — già assessore nella consiliatura del 2011 — e due soggetti controindicati, anch'essi coinvolti nell'operazione di polizia giudiziaria in argomento. Più nel dettaglio, il dipendente in parola è stato sottoposto alla misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o servizio e risulta indagato per falsità ideologica in atto pubblico.

Sulla scorta delle descritte, gravi vicende e delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Ragusa, con decreto del 29 settembre 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del richiamato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 14 maggio 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica — integrato con la partecipazione del Procuratore

re aggiunto della Repubblica — Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Catania, delegato del Procuratore distrettuale nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e del Capo centro della Direzione investigativa antimafia di Catania — ha inviato l'allegata relazione in pari data, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.

Il comune di Vittoria — situato nell'area nota come piana dell'Ip-parino e con un'economia a vocazione essenzialmente agricola — è sede di uno dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici più grandi della penisola ed insiste in un territorio nel quale in passato si sono contrapposti due potenti sodalizi, di cui uno collegato a «cosa nostra» e, più specificatamente, alla criminalità organizzata gelese e l'altro inserito nell'ambito di una diversa organizzazione malavita tradizionalmente denominata «stidda».

Ad oggi, i due sodalizi hanno raggiunto una sorta di *pax* mafiosa fondata sulla spartizione delle rispettive zone di influenza, continuando ad esercitare una penetrante ingerenza nel tessuto economico e sociale pur se indeboliti da recenti operazioni di polizia giudiziaria sfociate nel sequestro di aziende e beni ad essi riconducibili e nell'arresto di taluni esponenti apicali.

In tale contesto, il prefetto evidenzia che diversi membri della compagine di governo e dell'apparato burocratico del comune — alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale — annoverano frequentazioni ovvero rapporti di parentela o di affinità con persone controindicate o con elementi delle famiglie malavitose territorialmente egemoni.

Per quanto attiene all'attività gestionale dell'ente, sono state riscontrate diffuse irregolarità ed anomalie nel settore dei contratti pubblici quali il ricorrente, artificioso frazionamento del valore degli affidamenti e la sistematica interferenza degli organi elettivi nelle decisioni riservate alle figure dirigenziali, in contrasto con il generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione.

Dal descritto *modus operandi* hanno tratto vantaggio anche imprese controindicate tra cui il prefetto segnala la società che, a novembre 2016, si è aggiudicata in qualità di unica offerente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati in esito ad una procedura aperta connotata da gravi profili di illegittimità, tra cui l'immotivato ricorso al termine breve contemplato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La medesima società è risultata successivamente affidataria di servizi impropriamente qualificati analoghi a seguito di una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, in violazione dell'art. 63, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno messo in luce che la società in parola annoverava tra i propri dipendenti diverse persone controindicate e, segnatamente, uno dei soggetti di cui sopra si è fatta menzione, coinvolti nell'operazione di polizia giudiziaria da cui ha preso le mosse l'accesso. Fonti tecniche di prova hanno inoltre disvelato i rapporti di vicinanza tra elementi degli ambienti malviventi locali e l'amministratore unico *pro tempore* della menzionata società, nei confronti del quale — nello scorso mese di aprile — è stata avanzata una richiesta di rinvio a giudizio per associazione di tipo mafioso nonché per i reati previsti dagli articoli 319, 319-bis, 321 e 353 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, allora vigente.

La permeabilità dell'ente agli indebiti condizionamenti della criminalità organizzata è altresì attestata dalla circostanza che nell'elenco comunale degli operatori di fiducia sono risultate iscritte due ditte destinatarie di informative antimafia interdittive emesse rispettivamente dalla prefettura di Catania a giugno 2016 e dalla prefettura di Caltanissetta ad ottobre dello stesso anno.

Una specifica attenzione è stata poi dedicata in sede ispettiva al mercato ortofrutticolo che, per dimensioni e volume d'affari, costituisce la realtà economica più importante di quel territorio, rappresentando un vero e proprio polo di attrazione per gli interessi delle associazioni di tipo mafioso non solo locali, anche in considerazione delle connesse, redditizie attività dell'indotto.



Con riferimento al predetto mercato — gestito dall'amministrazione comunale per il tramite dei propri uffici e di una società a totale partecipazione pubblica — sono state accertate gravissime inefficienze e criticità quali la metodica ingerenza degli organi elettivi nelle scelte di competenza dirigenziale e la reiterata violazione delle norme regolamentari dell'ente, segnatamente sotto il profilo della mancata adozione di un sistema di pesa pubblica e dell'omesso espletamento di procedure selettive per il rilascio delle concessioni nonché per il conferimento dell'incarico di direttore.

Più nel dettaglio, il prefetto e la commissione di indagine stigmatizzano la sostanziale inerzia dell'ente nel contrastare gli abusi commessi da taluni concessionari e nell'adottare meccanismi efficaci di controllo e di vigilanza in ordine agli accessi all'area mercatale — all'interno della quale è stata riscontrata l'assidua presenza di personaggi di primo piano della mafia locale o di loro stretti parenti — in contrasto con le richiamate norme regolamentari e con le previsioni contenute in un apposito protocollo di legalità sottoscritto dal comune e dalla Prefettura di Ragusa a dicembre 2014.

Parimenti sintomatico è l'episodio concernente una procedura ad evidenza pubblica avviata con delibera di giunta di febbraio 2015 per l'assegnazione in concessione di sei postazioni del mercato ortofrutticolo risultate vacanti. Riferisce in proposito il prefetto che ad oggi la procedura non risulta ancora conclusa dopo che a febbraio 2016 i membri dell'allora commissione di gara si sono dimessi a seguito di minacce intimidatorie.

L'organo ispettivo ha quindi preso in esame le procedure finalizzate alla concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici, rilevando una situazione di diffusa *mala gestio* e di ripetute irregolarità — in particolare, per quanto concerne l'acquisizione di prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale tramite *voucher* — di cui hanno beneficiato persone legate da vincoli di parentela o di affinità con esponenti delle consorterie territorialmente egemoni.

Irregolarità altrettanto gravi e significative sono state riscontrate nel settore urbanistico in relazione al quale è stata acclarata la grave inerzia dell'ente che, in molteplici casi, ha omesso di porre in essere le iniziative necessarie a dare concreta attuazione alle ordinanze di demolizione di immobili realizzati in assenza o in violazione dei prescritti titoli abilitativi, anche a vantaggio — come rimarcato nelle conclusioni della commissione di indagine — di un soggetto controindicato.

Criticità sono infine emerse nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile dell'ente, la cui assegnazione a terzi è disciplinata da un regolamento comunale risalente al 2007, non in linea con le novità legislative successivamente intervenute in materia e, segnatamente, con le disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161. In proposito, il prefetto evidenzia che le risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria da cui è scaturito l'accesso hanno messo in luce l'esistenza di un accordo elettorale tra il summenzionato consigliere comunale dimissionario e l'ex proprietario di un immobile sottoposto a confisca con provvedimento divenuto irrevocabile a maggio 2007.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Vittoria, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Vittoria (Ragusa) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

PREFETTURA - U.T.G. DI RAGUSA
AREA I

Ragusa, 14 maggio 2018

ALL'ON. MINISTRO DELL'INTERNO - ROMA

Oggetto: Comune di Vittoria - Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

La Città di Vittoria, ricca di storia, di tradizione e di arte, è un centro a vocazione prevalentemente agricola, il cui tessuto sociale è caratterizzato da una presenza imprenditoriale intraprendente e fattiva che ha saputo rivoluzionare il sistema produttivo ortofrutticolo conquistando consistenti quote di mercato.

L'Ente comunale, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, è da anni all'attenzione delle Forze di Polizia e della Magistratura, le cui indagini hanno permesso di accertare la presenza di un tessuto socio-economico-ambientale particolarmente complesso, in quanto connotato, fra l'altro, dalla presenza di una organizzazione mafiosa, il cui potere si è esteso in modo determinante su alcuni settori dell'economia, in special modo sulle realtà imprenditoriali legate al Mercato ortofrutticolo vittoriese che per importanza si colloca tra i primi in Italia e i cui prodotti vengono commercializzati anche all'estero.

In particolare, come meglio è stato delineato nella relazione della Commissione ispettiva, è emerso che alcuni esponenti della citata consorteria mafiosa, a vario titolo legati da rapporti di parentela o di vicinanza con amministratori comunali o dipendenti, sembrerebbero aver avuto la possibilità di influenzare scelte di governo con particolare attenzione alle numerose e consistenti omissioni nell'attività di gestione del mercato ortofrutticolo, governato dall'amministrazione comunale, all'interno del quale è stata dimostrata una consistente presenza delle consorterie mafiose nel settore dell'indotto commerciale delle forniture di imballaggi, dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti.

In tale contesto, particolarmente indicativo appare il Cap. XI della relazione ispettiva, concernente le cointeressenze dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso coinvolti nelle operazioni di polizia giudiziaria, con le attività presenti all'interno del Mercato ortofrutticolo e con gli amministratori del comune di Vittoria.


Altro settore particolarmente permeabile è quello della gestione dei rifiuti solidi urbani dimostratosi di rilevante interesse per la malavita, in considerazione della disponibilità in tale comparto, di risorse economiche pubbliche.

Altre alcune forme di condizionamento hanno tra l'altro, preso corpo anche attraverso ipotesi di reato, così come emerso dalla recente operazione denominata «Exit Poll» coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica - D.D.A. di Catania che ha evidenziato collegamenti tra il *omissis* e il *omissis* con esponenti della locale consorteria mafiosa denominata «Stidda», nonché il condizionamento esercitato da questi ultimi sui primi in termini di aspettative, benefici e altre utilità specificate nella allegata relazione ispettiva, collegamento attraverso ripetuti contatti personali e telefonici minando così nel suo fondamento il prestigio e la credibilità delle Istituzioni amministrative.

La Commissione di accesso ha messo in rilievo che la funzionalità dell'Ente è stata condizionata dalla presenza di alcuni personaggi malavitosi, così come evidenziatisi nelle operazioni della DDA di Catania che, come detto, hanno coinvolto il *omissis*, il *omissis* consigliere comunale facente parte dell'amministrazione eletta nel 2016, anche quest'ultima ritenuta *omissis*, alcuni dipendenti comunali vicini all'ambiente malavitoso vittoriese e personaggi ritenuti affiliati alla locale consorteria mafiosa.

Condizionamenti nell'azione amministrativa che hanno trovato sostanza attraverso gravissime omissioni nell'attività di controllo nella gestione del mercato ortofrutticolo così consentendo una pervasiva incidenza degli interessi economici di personaggi affiliati alla Stidda e della loro fisica e assidua presenza all'interno dello stesso, condizionamento in tale contesto resosi, poi, oltremodo palese e clamoratosi attraverso gravissime intimidazioni e minacce perpetrate nei confronti dei membri della commissione giudicatrice che, di fatto, hanno paralizzato lo svolgimento della gara d'appalto per l'assegnazione di alcuni box all'interno del suddetto Mercato.

Box che a tutt'oggi non risultano ancora assegnati proprio per l'impossibilità di formare una nuova commissione a causa delle minacce subite dai commissari stessi.



Allo stesso modo l'azione amministrativa, così come dimostrato dalle indagini della DDA di Catania, ha evidenziato ricorrenti anomalie nell'espletamento della gara per la raccolta dei rifiuti solidi urbani agiudicata, con procedura ritenuta irregolare, ad un'azienda il cui titolare è stato recentemente tratto in arresto, nell'ambito della operazione della DDA di Catania (Gorgoni) perché ritenuto prestanome e affiliato alla famiglia mafiosa *omissis* di Catania, operazione che ha dato origine al recente scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di *omissis*.

Significativo, poi, è lo spaccato che la commissione di accesso fornisce nell'illustrare forme di abuso nella gestione dell'ente sia nell'attribuzione, negli anni, di vari incarichi dirigenziali temporanei a persone non legate dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione in settori nevralgici e non adeguatamente giustificato e supportato normativamente.

Analogha considerazione la commissione di accesso ha formulato riguardo alle anomalie rilevate nella gestione dei *voucher*, irregolarità evidenziate soprattutto dopo le ultime elezioni.

Sintomatica, poi, di una sottovalutazione del condizionamento mafioso è la rilevata poco incisiva attività posta in essere dal Comune che, verosimilmente anche a causa dell'esiguo numero di addetti, così come evidenziato dalla commissione ispettiva ha posto in essere una inefficace azione di contrasto sugli accessi al mercato ortofrutticolo. Ciò ha consentito, di fatto, facilità di ingresso all'interno del mercato anche di «personaggi», che nella sostanza potrebbe aver determinato, anche per la mera presenza fisica, un inquinamento delle normali dinamiche di formazione di domanda-offerta, principalmente per ciò che riguarda il confezionamento dei prodotti, il loro trasporto, non escludendo, altresì, l'incidenza negativa nella formazione del prezzo delle merci, dello sfruttamento dei produttori, della falsificazione della provenienza dei prodotti agricoli commercializzati.

Tutto ciò premesso si rassegna una sintesi delle verifiche e delle vicende politico amministrative del Comune di Vittoria, rinviando per ogni ulteriore approfondimento agli accertamenti effettuati ed esposti nella documentata relazione redatta dalla Commissione di indagine nominata, con provvedimento prefettizio n. 670/R/OES/Area I, del 29 settembre 2017 su delega della S.V., di cui al decreto n. 17102/128/67(3) Uff. V - Affari Territoriali, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, dell'art. 143, del decreto legislativo n. 267/2000 come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

La citata Commissione, cui era stato inizialmente assegnato un termine di tre mesi per gli accertamenti, successivamente prorogato per un analogo periodo con il decreto prefettizio n. 887/R/O.E.S./Area I in data 20 dicembre 2017, ha concluso le conseguenti verifiche in data 30 marzo 2018 ed ha depositato in pari data presso questa Prefettura — nei termini assegnati — la relazione che si allega e che fa parte integrante della presente proposta.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine sono stati oggetto di esame da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso dell'apposita seduta in data 14 maggio 2018, alla quale hanno partecipato, unitamente ai Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Procuratore Aggiunto della Repubblica - D.D.A. presso il Tribunale di Catania, *omissis*, delegato del Procuratore Distrettuale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e il Capo Centro della DIA di Catania.

In tale sede la Commissione ha illustrato nel dettaglio le attività svolte.

Insiadatasi presso il Comune di Vittoria il 2 ottobre 2017, la Commissione di indagine ha preliminarmente ripercorso le circostanze che hanno portato all'accesso ispettivo, ovvero l'operazione di polizia giudiziaria disposta dalla DDA di Catania denominata «Exit Poll», circostanza indicativa di gravissime anomalie e criticità a carico sia della struttura burocratica che di alcuni Amministratori ed ha conseguentemente proceduto ad approfondire la situazione dell'apparato politico e amministrativo dell'Ente, non mancando di fornire inizialmente anche un quadro della criminalità organizzata presente nel territorio.

Al riguardo, ha effettuato, con il supporto delle Forze di Polizia, una disamina dell'ambito territoriale nel quale è collocato il Comune di Vittoria.

La Commissione ha dato atto, quindi, della acquisizione di ingente documentazione, a far data dall'insediamento della prima *omissis* (maggio 2006), fino a quella *omissis* (da giugno 2016 fino a marzo 2018, data di conclusione delle attività del menzionato Organismo).

In particolare: regolamenti comunali, ordinanze e determinazioni sindacali, delibere di giunta, delibere di consiglio, determinazioni del Segretario Comunale e dei Dirigenti di Settore.

Ha acquisito altresì numerosissimi atti relativi a tutti i Settori del Comune, fra i quali quelli attinenti i servizi economico-finanziario, i lavori pubblici, i servizi socio-assistenziali, urbanistica ed edilizia, nonché quelli riguardanti il Mercato ortofrutticolo.

Prima di esporre, nel dettaglio, le risultanze delle verifiche della Commissione di indagine nei singoli settori politico-amministrativi del Comune di Vittoria, si ritiene di illustrare il contesto ambientale in cui si è inserita detta attività.

L'accesso ispettivo presso l'Ente, disposto con il richiamato provvedimento del 29 settembre 2017, ha tratto origine, come detto, da fatti concreti, univoci e rilevanti, a seguito di quanto emerso nell'ambito di recenti operazioni di polizia giudiziaria, in particolare quella denominata «Exit Poll» del settembre 2017, nonché sulla scorta di mirate attività istituzionali di questa Prefettura, sintomatici di possibili ingerenze di soggetti contigui alla locale consorceria mafiosa nei processi di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi del Comune.

La Città di Vittoria rappresenta, nell'ambito della provincia di Ragusa, il contesto territoriale dove tradizionalmente le organizzazioni criminali (Cosa nostra e Stidda) sono fortemente radicate.

Fra gli interessi della locale criminalità organizzata, precipuo risulta quello nei confronti del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, che costituisce la realtà commerciale principale del sistema economico ipparino, all'interno del quale insistono 74 box, di cui 65 attivi, gestiti da titolari di concessioni ed operatori del commercio delle produzioni agricole provenienti dalle campagne ragusane e non.

Notevole importanza riveste l'indotto creato dal Mercato ortofrutticolo che ingloba migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori, impiegati in svariati settori, che hanno grande rilevanza all'interno del sistema economico vittoriese, come per l'appunto testimoniato dall'interesse per essi dimostrato da soggetti legati alle consorcerie mafiose, tant'è che la problematica del mercato ortofrutticolo di Vittoria e del suo possibile condizionamento mafioso assume un ruolo di particolare rilievo.

In tale scenario, il Comune di Vittoria, i cui attuali organi sono stati eletti nel giugno del 2016, è stato interessato, nel mese di settembre del 2017, dalla sopra citata operazione di Polizia Giudiziaria «Exit Poll» che ha, fra gli altri, coinvolto *omissis*, il *omissis*, Consigliere comunale in carica e, seppure in misura minore e con modalità diverse, *omissis*.

In particolare, in data 21 settembre 2017, il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) della Guardia di Finanza di Catania eseguiva, in territorio di Vittoria, sei ordinanze cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili del reato di cui all'art. 416-ter del codice penale, scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle consultazioni elettorali, tra le quali quelle amministrative del giugno 2016 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di quella Città.

Nella circostanza, veniva disposta l'applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari, successivamente revocati dal Tribunale del Riesame, anche nei riguardi di *omissis*, all'epoca Consigliere comunale di Vittoria, e del *omissis*, già *omissis* della stessa Città per due mandati consecutivi, nel 2006 e nel 2011, in quanto dalle indagini, di cui all'ordinanza in data 13 settembre 2017 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, emergevano collegamenti e complicità tra i predetti ed alcuni affiliati al clan *omissis*, riferibili all'associazione mafiosa denominata «Stidda», che avrebbero influito sulle competizioni elettorali degli anni precedenti ed, in particolare, sulle consultazioni amministrative del giugno 2016.

Nell'ambito del medesimo procedimento penale, avente ad oggetto l'accordo di scambio politico-mafioso, risultavano indagati, tra gli altri, *omissis*, *omissis*, e il già Assessore *omissis*, per il reato di cui all'art. 86, decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960.

Con la stessa ordinanza, il predetto Giudice per le Indagini Preliminari disponeva, altresì, l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea, per la durata di mesi quattro, dall'esercizio del pubblico ufficio di *omissis* presso il cennato Ente nei confronti di *omissis*, già Assessore comunale al *omissis* durante l'ultimo mandato del *omissis*, attualmente in servizio presso *omissis* del citato Ente locale, avendo acclarato — a seguito dell'attività investigativa — la sussistenza di accordi perfezionati durante le elezioni amministrative del giugno 2016 tra alcuni protagonisti della vita politica della città di Vittoria e soggetti appartenenti all'associazione mafiosa riferibile storicamente al clan *omissis*, la c.d. «Stidda».



Gli accertamenti di polizia si sono fondati prevalentemente su attività tecnica di captazione delle conversazioni, su servizi di osservazione, controllo e pedinamento a supporto e riscontro delle intercettazioni, sulla documentazione posta sotto sequestro in data 16 giugno 2016 presso le abitazioni anche dei predetti e/o presso le sedi elettorali interessate dalle consultazioni amministrative del 2016, nonché sul contributo fornito da alcuni collaboratori di giustizia con le loro dichiarazioni.

In particolare, il quadro indiziario ha evidenziato il ruolo chiave dei *omissis* (*omissis*, già *omissis*, e il *omissis*, eletto al Consiglio comunale nel 2016).

L'alleanza dei *omissis* con elementi di spicco del clan della «Stidda» è stata orientata all'elezione di *omissis* al Consiglio comunale e allo spostamento del bacino di voti, nel turno di ballottaggio, a favore del *omissis* (Consigliere comunale dal 2006 e individuato quale persona in grado di perpetuare la linea dei *omissis*).

I *omissis* avrebbero promesso utilità sia a *omissis* (noto esponente del clan *omissis*) sia a *omissis* (già reggente del clan *omissis*), per lo sgombero di un edificio pubblico occupato dai migranti ai fini dello svolgimento di una diversa attività.

Tra i fatti oggetto dell'indagine: l'erogazione di fondi comunali (benefici sociali) a favore di cittadini di Vittoria per l'acquisizione dei rispettivi voti; firme false per la presentazione delle liste elettorali; concessione di posti di lavoro; controllo dei voti dei dipendenti della *omissis* (società che nel 2016 gestiva il servizio *omissis*) attraverso il rinnovo del relativo appalto e la conseguente stabilizzazione di 60 posti di lavoro.

Si soggiunge che nel corso dell'anno 2017, il territorio di Vittoria è stato interessato da diverse ed importanti operazioni di Polizia Giudiziaria, di cui due, «*Survivors*» e «*Ghost Trash*», riguardano da vicino attività criminali nell'indotto connesso al Mercato ortofrutticolo insistente in quel Centro; una, la già citata «*Exit Poll*», attiene strettamente alle vicende di organi politici ed amministrativi del Comune di Vittoria; infine, l'ultima, denominata «*Gorgoni*» si collega alla questione del servizio di rifiuti solidi urbani e all'affidamento dello stesso, da parte del Comune di Vittoria, all'impresa *omissis*, il cui amministratore unico è stato tratto in arresto proprio nell'ambito di tale ultima operazione di P.G. in quanto ritenuto vicino ad elementi di spicco dei clan mafiosi *omissis* e *omissis* di Catania.

Non può inoltre sottacersi che *omissis*, appartenente all'associazione di stampo mafioso denominata «*Stidda*», operante nel territorio di Vittoria, gravato da numerosissimi precedenti penali di rilievo, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, e già sorvegliato speciale di P.S., risulta tratto in arresto e successivamente scarcerato nell'ambito della più volte menzionata operazione «*Exit Poll*» del settembre 2017, per il reato di cui all'art. 416-ter del Codice Penale (scambio elettorale politico-mafioso).

A conferma della sua appartenenza alla consorteria mafiosa del territorio il predetto *omissis* è altresì coinvolto nell'operazione denominata «*Ghost Trash*» del 13 dicembre 2017 nel cui ambito è stato arrestato ed è tuttora detenuto, in quanto — avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva — commetteva una serie indeterminata di delitti per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche nel settore della produzione degli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli.

Nello stesso procedimento, il medesimo è indagato con altri soggetti per ulteriori ipotesi di reato, tra cui associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nonché per altri reati in materia ambientale.

In merito all'operazione «*Survivors*» del 15 settembre 2017, si fa presente che la Polizia di Stato e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa eseguivano, nel territorio di Vittoria, 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni e all'instestazione fittizia di beni, in danno, fra gli altri, di commercianti di prodotti ortofrutticoli e di altre imprese dell'indotto connesso al Mercato ortofrutticolo.

Le attività investigative hanno permesso di appurare l'esistenza di un sodalizio criminale riconducibile alla «*Stidda*» vittoriese, delineandone le più attuali modalità operative.

Dato assai rilevante è che con i proventi delle attività illecite alcuni degli indagati avevano creato l'azienda per imballaggi denominata *omissis*, avente come oggetto la produzione e commercializzazione di cassette, bancali e vaschette in plastica per prodotti ortofrutticoli; azienda in atto sottoposta a sequestro preventivo ai fini della confisca.

Nello specifico, le indagini hanno accertato che la predetta azienda era nella effettiva disponibilità e gestione di soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose quali *omissis*, *omissis* e *omissis*, ed era fittiziamente intestata a soggetti legati da rapporti di parentela con gli stessi *omissis* e *omissis*.

La sede dell'impresa era anche utilizzata dalla famiglia *omissis*, dai *omissis* e dagli altri sodali come quartier generale per le riunioni e la pianificazione di attività criminali.

Nei confronti della *omissis*, questa Prefettura ha emesso, in data 3 ottobre 2017, provvedimento antimafia interdittivo.

Anche l'operazione «*Gorgoni*» del 28 novembre 2017 — seppure riguardante più da vicino la provincia di Catania e le consorterie mafiose operanti nell'area etnea, come i clan *omissis* e *omissis* — ha stretti collegamenti con Vittoria, atteso che urto dei provvedimenti di custodia cautelare è stato disposto nei confronti di *omissis*, già amministratore unico della *omissis*, impresa affidataria, fino al 31 dicembre 2017, del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Vittoria, operazione che ha fra l'altro interessato il Comune di *omissis*, e che ha determinato, lo scorso *omissis*, lo scioglimento degli organi ordinari di quell'Ente per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.

L'attività di indagine ha consentito di rilevare irregolarità formali nelle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in diversi Comuni e di certificare, come detto, i rapporti del menzionato *omissis* con la criminalità organizzata etnea.

Egli, infatti, risulta, tra l'altro, indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis C.P. in quanto, unitamente a numerosi altri soggetti, faceva parte della associazione di tipo mafioso denominata *omissis*, promossa da *omissis* e organizzata da *omissis*, elemento di vertice di quella consorteria.

Tale operazione ha anche messo in luce le attività svolte da *omissis* nell'ambito del Comune di Vittoria dove la *omissis* era risultata aggiudicataria del servizio di nettezza urbana.

Le verifiche poste in essere dalla Commissione di indagine hanno consentito di appurare l'iter attraverso il quale l'Amministrazione comunale di Vittoria ha affidato il censuato servizio all'azienda del *omissis*, mentre l'attività tecnica di intercettazione ha fatto emergere il «*modus operandi*» di quest'ultimo, che da un lato si preoccupava di chiedere una sorta di «*autorizzazione*» a spendere il «*nome*» di un personaggio malavitoso vittoriese qualora dovesse essere chiamato in causa da qualche esponente della consorteria mafiosa operante in quel territorio, al fine di scongiurare atti minatori e danneggiamenti dei propri mezzi impiegati per il servizio R.S.U., dall'altro sembrerebbe essere in contatto diretto con amministratori e/o funzionari del Comune di Vittoria.

Infine, a seguito dell'operazione «*Ghost Trash*» del 13 dicembre 2017 sono stati tratti in arresto, tra gli altri, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, elementi di spicco della organizzazione mafiosa vittoriese denominata «*Stidda*», storicamente riferibile al clan *omissis* ed attualmente capeggiata da *omissis*.

Nei confronti dei predetti sono stati ipotizzati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'acquisizione di posizioni dominanti nel settore economico degli imballaggi, intestazione fittizia di imprese e traffico illecito di rifiuti.

In particolare, gli elementi investigativi acquisiti hanno palesato l'esercizio da parte del *omissis* di un potere penetrante nelle istituzioni pubbliche ed economiche del territorio ipparino in grado di indirizzare a proprio favore e/o in favore dei membri del gruppo mafioso di appartenenza le decisioni dell'apparato amministrativo locale e imprenditoriale, riconoscendo la connotazione dell'associazione mafiosa.

Quanto sopra, come già precedentemente evidenziato, era emerso anche dall'attività di indagine relativa all'operazione «*Exit Poll*», nell'ambito della quale il *omissis*, sebbene successivamente scarcerato, è stato sottoposto a custodia cautelare ed è tuttora indagato.

Situazione politico-amministrativa.

L'analisi ha riguardato le Amministrazioni comunali che si sono succedute nell'ultimo decennio, le *omissis* e quella *omissis*.

In particolare, le consultazioni amministrative del giugno 2016, che hanno portato alla elezione a Sindaco del *omissis*, sono state caratterizzate, nei giorni immediatamente precedenti il turno di ballottaggio, da una significativa attività di polizia giudiziaria, consistente in numerose perquisizioni locali che hanno riguardato i principali candidati Sindaco, compreso quello successivamente eletto, *omissis*, *omissis* e *omissis*, l'ex *omissis*, i candidati al Consiglio comunale *omissis* e *omissis* della lista *omissis*, *omissis*, facente parte di una delle liste della coalizione a sostegno di *omissis*, nonché *omissis*, non partecipante alla competizione elettorale.



Nel prosieguo delle attività investigative, dalle quali sono poi scaturiti i provvedimenti restrittivi del settembre 2017 dell'operazione «Exit Poll», si è accertato che nel medesimo ambito è risultato indagato anche *omissis* — seppure con imputazioni minori e senza il rigore delle misure cautelari adottate nei confronti degli altri soggetti inquisiti — per il reato di cui agli articoli 110, 81 c.p. e 86 del decreto del Presidente del Presidente della Repubblica n. 570/1960 (Corruzione elettorale).

Dall'esame degli atti della citata operazione si evince come «i *omissis* avrebbero appoggiato *omissis* in virtù di un accordo politico con lo stesso, al fine di mantenere la propria egemonia sulle decisioni amministrative».

In particolare, le conversazioni captate farebbero evincere «il rapporto di sudditanza che legherebbe da tempo *omissis* all'ex *omissis* ...» e la circostanza che «l'eventuale avvento di *omissis*» avrebbe potuto favorire la stabilizzazione dei dipendenti della ditta *omissis*, impresa che all'epoca gestiva H servizio dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo, si segnala la conversazione del 7 giugno 2016 (due giorni dopo il primo turno elettorale) fra l'allora candidato *omissis* — *omissis* — e tale *omissis*, dipendente della *omissis*, che viene così rassicurato dal *omissis*: «tu gli puoi dire ai picciotti che in questo momento votare me non è tradire i *omissis* è solo stare tranquilli con la famiglia, punto e basta».

È stato anche evidenziato, nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione di indagine, che ben due Consiglieri comunali, il già menzionato *omissis* ed il suo subentrante *omissis*, sono stati tratti in arresto.

Il primo, *omissis*, successivamente scarcerato dal Tribunale del Riesame, nell'ambito della più volte citata operazione «Exit Poll», che ha evidenziato uno stretto collegamento tra esponenti del clan della «Stidda» *omissis* e la classe politica del Comune di Vittoria.

In particolare, gli atti della predetta indagine mettono in luce come «i *omissis* sarebbero indissolubilmente legati, direttamente o indirettamente, con soggetti quali *omissis* e *omissis* — entrambi condannati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. — ai quali avevano chiesto il sostegno elettorale promettendo vantaggi e favori economici nel caso in cui *omissis* fosse stato eletto al consiglio comunale, cosa poi di fatto avvenuta».

Tutto ciò è sostenuto da specifica attività di captazione che ha svelato come «per sostenere la candidatura di *omissis*, *omissis* e *omissis* prendevano contatti con *omissis*, e, a loro volta, *omissis* e *omissis* provvedevano a contattare *omissis*».

In particolare, emblematica si rivela l'attività di captazione e di intercettazione ambientale del 1° giugno 2016 quando «*omissis* interveniva personalmente a contattare *omissis*, provvedendo a chiamarlo telefonicamente per fissare un incontro che puntualmente gli veniva concesso».

Tali fatti — che non sono stati smentiti dal Tribunale del Riesame, intervenuto successivamente solo ai fini dell'esame delle esigenze cautelari in capo agli indagati — mettono in luce come l'Ente appaia permeabile sotto il profilo amministrativo e politico, rilevando anche estremi evidenti di dolo, non essendo accettabile che un candidato al Consiglio comunale si rivolga ad un soggetto «controindicato» e legato alle consorterie mafiose per ottenere il sostegno elettorale.

Tanto più che si tratta di un candidato — poi eletto ed in carica fino ai settembre 2017, avendo rassegnato le dimissioni solo dopo gli esiti dell'operazione «Exit Poll» — già Consigliere comunale nella precedente legislatura amministrativa, *omissis*, anch'egli pesantemente coinvolto in fatti che evidenziano almeno una «familiarità» con soggetti malavitosi, ed entrambi artefici e promotori di una sorta di «accordo elettorale» con il candidato *omissis*, poi eletto.

Per quanto concerne il Consigliere comunale *omissis*, la misura cautelare emessa nei suoi confronti è relativa a gravi reati comuni.

A seguito delle sue dimissioni, il *omissis* è stato sostituito, lo scorso mese di aprile, con il secondo dei non eletti nella lista *omissis*, precisamente *omissis*, già Assessore della *omissis*, anch'egli coinvolto ed indagato nell'ambito dell'operazione «Exit Poll».

Inoltre, un Assessore della *omissis*, *omissis*, nominato dal *omissis* in data *omissis*, è stretto congiunto (*omissis*) di tale *omissis*, dipendente, in qualità di *omissis*, delle diverse ditte che hanno gestito il servizio dei rifiuti a Vittoria (in atto in forza alla *omissis*, società affidataria di detto servizio dal 31 dicembre 2017), sul cui conto si rinvergono gravi pregiudizi penali.

Difatti, il *omissis* è stato condannato, in data 28 giugno 1999, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania, per associazione mafiosa ed estorsione. Già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, successivamente

revocata, a carico del medesimo figurano, altresì, condanna per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, tratto in arresto per associazione per delinquere e truffa; segnalazione per associazione a delinquere, falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa (in merito al relativo procedimento penale, la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 16 dicembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione).

Non può non evidenziarsi, inoltre, la posizione della *omissis*, *omissis*, ex Assessore al *omissis*, anche lei indagata per gravi reati nell'ambito dell'operazione «Exit Poll», la quale, in particolare, nella qualità di pubblico ufficiale, dovrà rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico, avendo falsamente autenticato — come apposte in sua presenza — numerose firme per la presentazione della lista elettorale in cui era candidato *omissis*; firme che, di fatto, sarebbero state apposte da *omissis* e *omissis*, soggetti contigui alla criminalità organizzata ed anch'essi indagati nell'ambito della stessa operazione, i quali non avrebbero potuto perpetrare tale operato senza la complicità della *omissis*, che invece avrebbe dovuto controllare la regolarità delle sottoscrizioni.

«Sicuramente una persona di fiducia per l'allora *omissis*, era colei che rivestiva l'incarico di Assessore al *omissis*, ossia *omissis*», così viene descritta nell'Ordinanza del GIP del Tribunale di Catania, con la quale le viene applicata la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per il periodo di quattro mesi.

Peraltro, gli stessi inquirenti hanno avuto modo di acclarare «la familiarità della *omissis* con *omissis* e con *omissis* attraverso l'attività captativa di conversazioni che vedeva la *omissis* abbastanza propensa a cercare di risolvere le problematiche avanzate dai predetti».

In proposito, gli atti dell'operazione «Exit Poll» hanno confermato un sistema di intrecci di interessi e di reciproci scambi di vantaggi in danno dell'amministrazione pubblica ad opera di esponenti politici, quale era all'epoca la *omissis*, che, con meccanismi collaudati, agevolando infiltrazioni ambigue nell'apparato amministrativo del Comune di Vittoria, contribuendo ad inquinare e piegandolo al tornaconto personale.

A fronte di un quadro di tale gravità, forti perplessità ha suscitato la decisione degli attuali Organi comunali, allo scadere del periodo di interdizione, di reintegrare la *omissis* nella posizione e funzione precedentemente ricoperta, perdendo — sicuramente — l'occasione di dare un forte segnale di discontinuità con la vecchia amministrazione di cui la *omissis*, come sopra osservato, era «persona di fiducia».

Infine, dall'esame dei componenti dei Consigli comunali via via succedutisi dai 2006 al 2016 emerge la presenza — oltre ai già citati *omissis* e *omissis*, entrambi destinatari di provvedimenti cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria — di *omissis*, eletto nel 2006, il quale è nipote del *omissis*, ucciso in data 18 marzo 1989, all'epoca elemento di spicco della criminalità organizzata di Vittoria, nonché fratello di *omissis*, anch'egli ferito a morte nel 1983.

Tutte circostanze sintomatiche di una diffusa e prolungata presenza di soggetti controindicati nell'ambito del Consiglio comunale di Vittoria.


L'apparato burocratico.

L'imponente apparato burocratico del Comune di Vittoria registra una serie di anomalie, fra le quali, non ultima, una permanente divergenza tra l'organico di diritto e quello di fatto.

Infatti, la consistenza della dotazione organica, approvata con la Deliberazione di G.C. n. 556 del 6 dicembre 2016, supera il rapporto di un dipendente ogni 117 abitanti fissato — quale indiretto parametro di buona amministrazione — dal D.M. Interno del 24 luglio 2014, per il triennio 2014-2016, ex art. 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

La corretta applicazione del suddetto parametro porterebbe quindi ad una valutazione, per il Comune di Vittoria, di un fabbisogno di personale pari a circa 547 unità complessive, contro le 719 unità fissate nell'attuale pianta organica.

Irregolarità sono state evidenziate negli incarichi di *omissis*, i cui contratti sono stati prorogati per lungo tempo, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, per lo svolgimento di funzioni ordinarie istituzionali della *omissis*, laddove è stato rilevato che «il dirigente della Direzione *omissis* del Comune di Vittoria, nel periodo 2012-2016, *omissis*, ha conferito incarichi di *omissis* a *omissis* (sempre i medesimi), utilizzati nell'ambito delle attività relative alla *omissis* e al *omissis* presso la suddetta Direzione, prorogando i contratti di collaborazione originariamente stipulati con gli stessi negli anni 2009, 2010 e 2012 ...».



Irregolarità evidenti appaiono anche nel conferimento degli incarichi di *omissis* dovute a parziale osservanza dell'obbligo di relazionare al Consiglio Comunale sull'attività degli *omissis*; mancata stipula dei contratti con i soggetti incaricati; mancato invio degli atti alla Sezione di controllo della Corte dei conti; superamento dei limiti di spesa delle consulenze.

Anomalie sono emerse, inoltre, in relazione all'Ufficio di *omissis*, quale un'eccessiva parcellizzazione degli incarichi che appaiono più che altro finalizzati al reclutamento di personale esterno, tramite nomine fiduciarie del *omissis*, piuttosto che essere di supporto agli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Si evidenzia, altresì, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 90 del T.U.E.L. e dei principi affermati dalla costante giurisprudenza amministrativa e contabile che sanciscono il divieto di svolgimento di funzioni gestionali per gli addetti agli Uffici di *omissis*, situazione riscontrata per l'incarico conferito al *omissis* quale dirigente del *omissis*, e per il *omissis*.

È stato, inoltre, appurato che gli emolumenti corrisposti ai dirigenti a tempo determinato (ex art. 110 T.U.E.L.) sono particolarmente elevati, tali da suscitare quantomeno dei dubbi su possibili condizionamenti da parte dell'organo politico.

Proprio in relazione ai dirigenti assunti ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L., sia la Ragioneria Generale dello Stato, in sede di verifica ispettiva, sia il Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune hanno segnalato che la Disciplina del Regolamento degli Uffici e Servizi non è conforme a quella dello Statuto dell'Ente, con riguardo alla durata dei contratti dei dirigenti assunti ai sensi del richiamato art. 110, comma 1, del T.U.E.L.

In particolare, *omissis*, disapplicando il comma 3 dello stesso art. 110 — che lega la scadenza degli incarichi dirigenziali a contratto con la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica — ha mantenuto i medesimi dirigenti nominati durante il *omissis* ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L., i cui contratti erano ancora in corso di validità, non essendo scaduto il termine minimo dei tre anni dalla loro stipulazione previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

Quanto ai dipendenti, l'analisi condotta ha fatto emergere la presenza di rilevanti criticità.

Intanto, la persistente presenza di *omissis*, *omissis*, e di *omissis*, *omissis*, entrambi coinvolti nell'operazione «Exit Poll» del settembre 2017 ed in relazione ai quali *omissis* non ha ritenuto di dare un forte segnale di discontinuità, limitandosi ad adottare — ritualisticamente — i provvedimenti di norma assunti, senza incidere drasticamente in una modifica della loro rilevanza all'interno dell'Ente.

I sunnominati sono stati sottoposti a procedimento disciplinare: la dipendente *omissis*, già Assessore nella *omissis*, alla scadenza del periodo di sospensione, coincidente con quella stabilita dall'Autorità Giudiziaria, il 21 gennaio 2018 è rientrata in servizio presso l'Ufficio *omissis*, ove prestava attività lavorativa precedentemente all'applicazione della misura cautelare, mentre per quanto riguarda il *omissis*, malgrado la grave imputazione a suo carico, è rimasto assegnato all'Ufficio di *omissis* fino al 18 febbraio 2018, quando, a seguito di una disposizione del *omissis*, *omissis*, del 31 gennaio 2018, viene trasferito al *omissis*.

Al riguardo, è stato evidenziato come in data 23 gennaio 2018, *omissis*, sentito, su sua richiesta, dalla Commissione di indagine, in sede di audizione e a seguito di esplicita domanda, dichiarava, fra l'altro, che era stato avviato nei confronti del *omissis* un apposito procedimento disciplinare, ma che, nelle more della conclusione delle indagini, detto procedimento era stato sospeso e che, in considerazione della esperienza maturata dal *omissis*, aveva ritenuto di mantenerlo nello *omissis*,

In proposito, i componenti della Commissione di indagine hanno sottolineato che *omissis*, solo pochi giorni dopo l'audizione, verosimilmente percependo le perplessità che tale presenza poteva suscitare, ha pensato di privarsene.

La stessa Commissione ha inoltre rilevato che il predetto *omissis*, incardinato nello *omissis* già da *omissis*, rappresenta la continuità con la precedente *omissis* ed è strettamente legato all'attuale *omissis*, con il quale risulta indagato nell'ambito del procedimento relativo all'operazione «Exit Poll».

Infine, la posizione del *omissis* è stata approfondita anche nel Capitolo «La gestione dei contributi, sussidi, ecc.», per il ruolo chiave rivestito in ordine all'attribuzione dei cc.dd. «voucher».

L'attività di verifica ha altresì evidenziato la presenza di altri dipendenti che risultano affini o stretti congiunti di soggetti legati alle organizzazioni malavitose del vittoriese o comunque controindicati.

In particolare, *omissis*, in servizio presso l'Ufficio *omissis*, *omissis*, risulta coniugata con il già citato *omissis*, condannato per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e detenzione di armi, nonché destinatario di misura cautelare, successivamente revocata dal Tribunale del Riesame, nell'ambito dell'operazione «Exit Poll».

omissis, in servizio presso l'Ufficio *omissis*, *omissis*, è madre di *omissis*, coniugata con *omissis* (figlio di *omissis*, reggente della «stidda» nel territorio ipparino), gravato da innumerevoli precedenti e di recente tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa nell'ambito dell'operazione «Survivors».

Inoltre, fra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune, si segnala la presenza di *omissis*, incardinato nella Direzione *omissis*, con mansioni di *omissis*, cugino dell'omonimo *omissis*, noto pregiudicato, anch'egli coinvolto nelle indagini relative all'operazione «Exit Poll».

In relazione a quanto appena esposto, si ritiene di considerare, sia pure sotto un aspetto di mera opportunità se non a titolo prudenziale, che tutti e tre i dipendenti menzionati — nei cui confronti, comunque, non risultano pregiudizi di polizia — continuino ad espletare attività lavorativa in uffici delicati del Comune, quale l'Ufficio *omissis* e l'Ufficio *omissis*, quest'ultimo particolarmente «sensibile» per le possibili ingerenze della criminalità organizzata all'interno del *omissis*.

Infine, nell'apposito Capitolo dedicato alla struttura burocratica dell'Ente, la Commissione ha attenzionato la posizione del dirigente della Direzione *omissis*, *omissis*, in relazione ad una vicenda, risalente all'anno 2011, relativa alla «stabilizzazione» di alcuni dipendenti facenti parte dell'Ufficio *omissis*.

È stato, in particolare, riferito come la figura del *omissis* sia stata tratteggiata con particolare severità dal Giudice Penale nella sentenza n. *omissis*, che stigmatizza il parere espresso da *omissis* nella richiesta di stabilizzazione avanzata da quattro soggetti (componenti lo *omissis*).

Osserva il magistrato estensore della sentenza, «per favorire il disegno illecito dei precari», *omissis* ha posto in essere un «formidabile caleidoscopio di lacune e di opzioni» la cui conseguenza è stata «la clamorosa distorsione ermeneutica della questione».

Sebbene — come detto — la vicenda risalga all'anno 2011, tali comportamenti e prassi, valutati dal Giudice nel 2017, comprovano ulteriormente la diffusa tendenza, più volte registrata dalla Commissione di indagine, di un utilizzo volutamente distorto e sottilmente mistificatorio delle norme.

In proposito, la stessa Commissione ha rilevato che, a seguito delle conclusioni dell'Autorità Giudiziaria, non risultano avviate iniziative, quantomeno sul piano disciplinare, nei confronti del *omissis*, da parte dell'*omissis*, che — anche in questa circostanza — si pone in perfetta e piena continuità con *omissis*.

Situazione finanziaria.


In relazione a tale punto, il dato particolarmente significativo, emerso nel corso dell'attività di indagine, è rappresentato dalla riscontrata carenza di efficaci iniziative di recupero dell'evasione tributaria, come quella più in generale della riscossione delle entrate attraverso idonee misure di accertamento e di riscossione.

In particolare, dai dati acquisiti dalla Commissione presso la Direzione *omissis* del Comune di Vittoria, si rileva che le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria nel periodo di riferimento, dal 2006 al 2017, ammontano, per ICI, ad euro 470.305,00 (a fronte di un «non riscosso», comprensivo anche di IMU e TASI, per euro 8.163.759), pari ad una percentuale di recupero evasione del 5,7609%; mentre per il canone idrico, le entrate sono pari ad euro 3.788.688 (a fronte di un ruolo coattivo di euro 26.839.891), pari ad una percentuale di recupero evasione del 14%.

Significativo l'affidamento a *omissis*, società consortile del *omissis*, per la somma di euro 94.048,36, ai fini dello svolgimento del servizio di riscossione coattiva, che — come riferito dal dirigente della Direzione *omissis* — è stato effettuato sulla base di «una ricerca di mercato», affidamento peraltro avallato da *omissis*, come meglio precisato nel Capitolo IV della relazione della Commissione di indagine.

L'Ente comunale, a seguito della predetta attività di riscossione coattiva posta in essere da *omissis*, ha incamerato la somma di euro 251.907,65, pari a circa il 2,28% dell'importo complessivo affidato per il recupero, ammontante ad euro 11.044.225,88.

Particolarmente gravi le risultanze delle verifiche effettuate sulle posizioni contributive degli appartenenti a *omissis* che evidenziano posizioni debitorie sia da parte di *omissis*, sia da parte degli *omissis* e dei rispettivi familiari conviventi, i cui debiti nei confronti dell'Ente ammontano complessivamente ad euro 39.479,26.



Per ciò che concerne i *omissis* e i rispettivi familiari conviventi, è stata rilevata una posizione debitoria complessiva nei riguardi dell'Ente di euro 96.374,41.

Esposizioni debitorie risultano anche a carico di numerosi soggetti appartenenti alle locali consorterie mafiose, i quali non risultano aver corrisposto al Comune tributi da svariati anni, sia a titolo di tassa rifiuti che di canone idrico.

Erogazione di contributi.

La Commissione di indagine ha operato un *focus* approfondito sulla gestione dei cc.dd. «*voucher*», attività che non è risultata affatto trasparente e corretta come richiesto invece da una sana gestione contabile e che, peraltro, lascia margini di permeabilità di condotte illecite nell'amministrazione dell'Ente.

L'impiego dei lavoratori occasionali non risulta improntato ai principi della trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e con quelli di buona amministrazione enunciati dall'art. 97 Cost. e dalla legge n. 241/1990.

L'attenta analisi effettuata ha consentito di verificare che le modalità di ricorso ai *voucher* risultano decisamente anomale per «tempistica e individuazione di lavoratori», nonché difformi dalle norme regolamentari, in quanto, contrariamente alle disposizioni che pongono in capo al dirigente del *omissis* la responsabilità del procedimento amministrativo, volto all'assegnazione del lavoro accessorio, l'attività in oggetto è stata gestita da personale in forza al *omissis*.

In particolare, come diffusamente illustrato nell'apposito Capitolo VI, della relazione dei commissari, il Dirigente delegava alla gestione dei *voucher* il *omissis*, dipendente a tempo determinato del Comune di Vittoria dall'11 ottobre 2010 e tuttora in servizio.

Il predetto *omissis*, come esposto in precedenza, è uno dei dipendenti indagati nell'operazione «*Exit Poll*». Il medesimo, assunto da *omissis*, è stato mantenuto nella stessa posizione di *omissis* da *omissis* fino al gennaio 2018, quindi ancora per alcuni mesi dopo il suo coinvolgimento nella citata operazione di polizia giudiziaria.

Peraltro è stato rilevato dalla Commissione di indagine che il *omissis* ha operato con modalità illegittime in difformità al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Vittoria.

In altri termini, a differenza degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., al personale di *omissis* difettano i requisiti propri dell'attività gestionale, intestati dalla legge ai dirigenti dell'ente locale così come espressamente declinati nell'art. 107 dello stesso T.U.E.L. (funzioni e responsabilità della dirigenza).

Sono state evidenziate una serie di irregolarità e di anomalie afferenti le modalità di inserimento delle istanze dei lavoratori, la loro ammissione nelle varie categorie, l'impiego degli stessi.

Il dato particolarmente significativo rilevato è che, dal 2010 al 2017, a fronte di 420 istanze di lavoratori soltanto 57 persone risultano complessivamente impiegate e retribuite con i *voucher*.

Peraltro, per molti di tali soggetti si registra un impiego reiterato negli anni, non essendo stati rispettati affatto, in assenza di alcuna rotazione nelle chiamate, i principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.

Inoltre, più di un terzo (20) dei 57 lavoratori beneficiari dei *voucher* è stato impiegato pur in assenza di istanza per essere ammesso al lavoro occasionale.

In particolare, è stato evidenziato che 20 dei lavoratori in questione non risultano inclusi negli elenchi dell'apposito atto deliberativo e dunque sono stati impiegati in violazione di quanto disposto nello stesso atto deliberativo.

Ancora, i 17 lavoratori che, dall'anno 2013 in poi, non sono stati più occupati sono tutti esenti da irregolarità amministrative nell'impiego, immuni da precedenti penali, non frequentano pregiudicati e non hanno legami parentali con soggetti controindicati; mentre, invece, i 37 lavoratori utilizzati fino al 2017, anche più volte negli anni, sono caratterizzati da irregolarità amministrative nell'impiego, vantano pregiudizi penali, taluni anche di particolare rilievo, frequentano pregiudicati di spesse e hanno rapporti di parentela con soggetti legati alla criminalità organizzata.

È stata anche messa in luce la «peculiare» attività posta in essere subito dopo la conclusione delle elezioni amministrative del giugno 2016; infatti, in data 30 giugno 2016, con determinazione del *omissis*, è stata impegnata la somma complessiva di euro 23.000,00 per l'acquisto di *voucher*.

Nei successivi mesi di luglio e agosto veniva registrata una anomala procedura di acquisto di *voucher* per un importo complessivo di euro 6.658,00, attraverso dei mandati nominativi emessi a favore di unità organiche allo *omissis* per la riscossione di somme non superanti il limite individuale di euro 1.000 imposto dalla tracciabilità finanziaria e che venivano rendicontate il 29 dicembre 2016.

Tale somma veniva consegnata in contanti al *omissis*, il quale provvedeva ad acquistare *voucher* telematici, incassati successivamente da sei soggetti di cui due, *omissis* e *omissis*, dagli accertamenti eseguiti, sono risultati avere stretti rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla locale consorteria mafiosa.

Tutte circostanze gravemente sintomatiche di condizionamento evidenziate in un settore, quale quello socio-assistenziale, fortemente connotato, oltre che da diffuse irregolarità, da una oggettiva permeabilità da parte di soggetti beneficiari di emolumenti, parenti, conviventi o comunque legati ad organizzazioni malavitose.

Affidamenti di lavori e servizi.

Dalla attività svolta, in materia di verifica degli affidamenti diretti, la Commissione ha constatato che non appaiono rispettati i parametri fissati dalla legge nell'affidamento dei vari servizi posti in essere dal Comune di Vittoria, laddove il decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Ciò, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza e dall'ANAC, al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria.

È stato evidenziato che tali affidamenti hanno riguardato il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, già gestito da altro operatore economico, per cui il responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto programmare e stimare, al momento della indizione della procedura di gara, il reale fabbisogno dell'ente per la gestione dei servizi, ivi compresi i costi per lo smaltimento dei rifiuti, per non incorrere in un frazionamento artificioso degli incarichi, poi invece assegnati con affidamenti diretti in luogo delle doverose procedure ad evidenza pubblica maggiormente concorrenziali.

Gli affidamenti esaminati hanno messo in luce il frazionamento degli stessi che, in un caso, sarebbe ammontato a un totale annuo complessivo di 350 mila euro (e dunque ben al di sopra della soglia di legge).

Peraltro, dagli accertamenti effettuati è emerso che alcune delle ditte affidatarie risultano essere state sottoposte a sequestro preventivo per reati ostativi in materia antimafia.

Infine, non può non evidenziarsi la mancata attività di controllo periodico da parte del Comune sulle imprese iscritte nell'Albo delle ditte di fiducia, tant'è che due imprese risultano tuttora iscritte malgrado siano state colpite da provvedimenti antimafia interdittivi, l'una con decreto del *omissis*, l'altra con decreto del *omissis*, oltre al diniego della iscrizione nella c.d. «*white list*» con provvedimento *omissis*.


La pianificazione urbanistica e l'abusivismo edilizio nel territorio.

È stata osservata, da parte della Commissione di indagine, la scarsa incisività dell'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, apparsa in tutta evidenza nell'esame di singole pratiche riconducibili a soggetti controindicati nei cui confronti sono state accertate violazioni in materia di abusivismo edilizio.

In relazione alle acquisizioni al patrimonio comunale di immobili abusivi, dall'esame dei provvedimenti è emerso che gli stessi risultano adottati dal dirigente che, in via unilaterale, ha emesso tale provvedimento, disattendendo in tal modo il disposto normativo che prevede la competenza del Consiglio Comunale, non consentendo così di garantire il pubblico dibattito all'interno dell'aula consiliare per procedimenti di tale rilevanza.

Peraltro, non risulta, per le pratiche esaminate, che sia stata sottoposta al Consiglio Comunale la valutazione se l'immobile abusivo rivesta un interesse generale per l'Ente locale, atteso che quando l'immobile acquisito non riveste alcun interesse, esso dovrà essere demolito.

Di contro, le verifiche effettuate hanno consentito di constatare che almeno quattro abitazioni continuano ad essere occupate *sine titulo* dai precedenti proprietari, ma molte di esse, insistendo nella frazione balneare di Scoglitti, sono risultate non abitate, probabilmente per l'effettuazione dei controlli nella stagione invernale.



In merito a tali beni, l'eventuale occupazione *sine titulo* comporta la mancata riscossione delle dovute sanzioni in caso di abuso, agevolando oltremodo gli occupanti, non tenuti nemmeno al pagamento dei tributi comunali. Pertanto, non solo l'Ente non ha irrogato ai contravventori le dovute sanzioni con grave danno per le casse comunali, ma non ha neanche attivato interventi sostitutivi di riduzione in pristino, con l'ulteriore conseguenza che l'autore dell'illecito è rimasto totalmente impunito.

Il fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili riguarda anche gli alloggi popolari. Singolare che l'unico alloggio popolare di proprietà comunale è risultato affidato al precedente assegnatario sulla base di una semplice «dichiarazione» dell'allora Sindaco *pro tempore*, mentre, in atto, risulta residente nell'alloggio un nucleo familiare sebbene lo stesso ufficio comunale abbia comunicato che allo stato non vi sono assegnatari.

La gestione dei rifiuti.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale di Vittoria, nel corso del periodo decennale esaminato dalla Commissione, presenta diffuse criticità e disfunzioni, peraltro riscontrate anche dall'Ufficio Speciale presso la Presidenza della Regione Siciliana.

Sul piano strettamente amministrativo, è stato messo in evidenza come solo dal 17 novembre 2016 il Comune ha proceduto ad un affidamento a terzi mediante procedura aperta, aggiudicata alla ditta *omissis*.

Tuttavia, anche la procedura di gara aperta, che ha portato al primo affidamento semestrale nei confronti della *omissis*, presenta anomalie particolarmente significative.

In primo luogo, come si evince dalla deliberazione n. *omissis* del 25 luglio 2016, è la *omissis* ad approvare il progetto del «Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati — «Servizio temporaneo», finalizzato alla scelta dell'operatore economico mediante procedura aperta nelle more dell'avvio della gestione ordinaria del Servizio con l'A.R.O., per la durata di mesi sei.

Dunque è *omissis* ad esprimersi su procedure e termini di gara, laddove il Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 fissa chiaramente i termini da rispettare e prevede espressamente le procedure di evidenza pubblica da utilizzare nel caso di appalti di servizi sopra soglia comunitaria.

Nell'approfondito *excursus* posto in essere dalla Commissione di indagine è stato, altresì, sottolineato che tale *modus operandi* è continuato anche in occasione dell'altra gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del medesimo servizio al *omissis*.

Infine, è stata evidenziata una ulteriore grave criticità in relazione alla procedura di aggiudicazione del servizio ARO (7 anni), come peraltro sottolineato dall'Ufficio Speciale presso la Presidenza della Regione Siciliana che ha contestato al Comune di Vittoria di avere omesso per oltre due anni e tre mesi le procedure di gara del Piano di Intervento ARO, approvato in data 22 maggio 2015.

A tal proposito, la Commissione ha rilevato come l'ingiustificato mancato svolgimento delle procedure di appalto del Piano di Intervento con invio all'U.R.E.G.A. della documentazione per la celebrazione della gara, risulta tuttora disattesa.

Se tali condotte, sotto l'aspetto procedimentale, sono da ascrivere ai parimenti sia agli organi gestionali che a quelli di indirizzo politico del Comune, sono state parallelamente evidenziate le possibili refluenze, sul piano della permeabilità a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, delle irregolarità procedimentali segnalate (termine breve e servizi analoghi), sul servizio affidato alla *omissis*.

In particolare, la Commissione si è interrogata sulle possibili connessioni fra il termine breve di 15 giorni per la presentazione delle offerte irregolarmente indicato nel bando di gara, in esecuzione di un irrituale indirizzo dell'organo politico, e la circostanza che solo un'unica impresa abbia presentato l'offerta nell'ambito della gara e che sia stata proprio la *omissis*, il cui legale rappresentante, *omissis*, poi tratto in arresto, da ultimo nell'ambito dell'operazione «Gorgoni» del 28 novembre 2017, è risultato essere contiguo ad ambienti criminali di stampo mafioso sia del catanese che del siracusano e destinatario, nel corso del contratto, di ben due misure cautelative e, di conseguenza, colpito da interdittiva antimafia.

Peraltro, come già sopra precisato, il *omissis* è stato al centro dell'attività che ha portato, nel *omissis*, al recente scioglimento per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata del Comune di *omissis*.

In proposito, non può non evidenziarsi la singolare coincidenza delle modalità operative e delle procedure, che palesano condotte illecite, tra quelle riscontrate presso il Comune di Vittoria dalla Commissione ispettiva e quelle poste in essere dal medesimo *omissis* nell'ambito dell'affidamento del servizio di igiene urbana presso il citato Comune di *omissis*, come quelle che hanno consentito allo stesso di ottenere ulteriori benefici economici grazie alla proroga del servizio e al ricorso ai servizi suppletivi.

Infatti, per quanto riguarda l'attività svolta dalla *omissis* nel territorio vittoriese, il medesimo, come risulta dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, anch'esse riportate nella relazione della Commissione, risulta ben addentro anche agli ambienti criminali ipparini e vanta collegamenti con l'Amministrazione comunale di Vittoria.

In particolare, nel corso delle citate attività di captazione (conversazione con la moglie), il *omissis* riferiva dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto evidenziando che detta aggiudicazione era stata facilitata dal fatto che la sua impresa era l'unica ammessa alla gara.

Inoltre sollecitato dalla moglie riferisce che l'appalto ha una durata «di sei mesi più sei mesi».

Dette affermazioni comprovano la piena sovrapponibilità con le accertate anomalie del bando di gara aperta, che ha visto affidataria la *omissis*: il termine breve di 15 giorni per la presentazione delle offerte e il riferimento (pretestuoso oltre che illegittimo) ai servizi analoghi che, di fatto, fanno dire al *omissis* che l'affidamento avrà la durata di sei mesi più sei, pur avendo partecipato ad un bando di gara semestrale.

Altre conversazioni intercettate hanno consentito di fare emergere tutti quegli elementi esplicativi del *modus operandi* di *omissis* che non prende iniziative imprenditoriali se non preventivamente concordate proprio con il referente del *omissis*, *omissis*, anche se tali iniziative erano state sollecitate attraverso una «chiamata» diretta di un pubblico amministratore intenzionato ad affidargli i servizi di R.S.U.

Questo assunto, come già precedentemente riportato, emerge chiaramente dalla lettura della conversazione ambientale n. 4998 dell'8 agosto 2016, nel corso della quale *omissis*, nell'evidenziare di essere stato investito da taluno dell'amministrazione del Comune di Vittoria, per la fornitura del servizio di RSU, chiedeva di poter parlare con *omissis* per ottenere la sua autorizzazione a spendere il suo «nome» qualora dovesse essere chiamato in causa da qualche esponente della consorteria mafiosa operante in quel territorio.

Lo stesso *omissis* spiegava che tale autorizzazione si rendeva necessaria per scongiurare futuri atti minatori con danneggiamenti dei propri mezzi impiegati per il servizio di R.S.U. in quel Comune, e confida al suo interlocutore di avere individuato un soggetto che funga da intermediario in ambito amministrativo locale, quindi direttamente con il *omissis*, *omissis*, quest'ultima, che sembrerebbe avere già avanzato richieste di assunzione presso la ditta *omissis*.

In effetti, risultano assunti dalla *omissis*, con contratto a tempo indeterminato, *omissis* e *omissis*.

Sebbene nessun collegamento con un eventuale interessamento diretto di componenti dell'Amministrazione Comunale sia stato riscontrato, si ritiene di dover evidenziare che *omissis*, assunto dalla *omissis* in data 23 gennaio 2017 con mansione di *omissis*, è figlio di *omissis*, anche lei dipendente a tempo indeterminato della *omissis*, che ha legami di parentela con soggetti controindicati, gravati da precedenti anche per associazione di tipo mafioso.

Per quanto concerne *omissis*, il medesimo risulta assunto dalla *omissis* il 29 marzo 2017 quale *omissis* con un contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in data 1° aprile 2017, dunque ad appena due giorni di distanza, in contratto a tempo indeterminato.

Si sottolinea, inoltre, che né *omissis* né *omissis* risultano transitati alla *omissis* da precedenti gestori del servizio di igiene ambientale nell'ambito del comune di Vittoria, anche se *omissis* risulta aver svolto attività lavorativa stagionale, come operatore ecologico, presso *omissis* negli anni 2010, 2011 e 2012.

Con riguardo, poi, alla presenza di lavoratori controindicati in seno alla *omissis*, transitati in quell'impresa dalla società cessante per effetto della clausola di salvaguardia sociale, se da un lato il *omissis*, con nota n. *omissis* del 12 ottobre 2016, intimava alla stessa *omissis* di «effettuare ogni utile accertamento al fine di escludere ogni forma di infiltrazione criminale nel nostro territorio ...», dall'altro, al di là delle dichiarazioni di principio, non risulta che siano stati chiesti alla ditta atti e/o documentati elementi sui lavoratori che fossero risultati eventualmente controindicati.



Soltanto successivamente agli esiti dell'operazione di P.G. «Exit Poll», nell'ambito della quale era rimasto coinvolto anche un dipendente della *omissis* (omissis), il *omissis* interessava nuovamente quella società, chiedendo «di voler porre in essere, con immediatezza, ogni misura consequenziale che dia garanzia a quest'Amministrazione della totale affidabilità degli operatori impegnati nello svolgimento del servizio pubblico, dandone contestuale informazione alla stessa».

Sempre in relazione alla presenza di dipendenti aventi gravi precedenti penali, anche attinenti alla criminalità organizzata, lo stesso *omissis*, con nota n. *omissis* del 24 gennaio 2018, interessava la *omissis*, nuova aggiudicataria del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti, evidenziando la «intransigenza della amministrazione su tutti i rapporti di lavoro in essere al fine di escludere ogni forma di infiltrazione criminale».

Al riguardo, giova fare presente che il *omissis* si è attivato nei confronti della *omissis* soltanto dopo il richiamo di attenzione da parte di questa Prefettura in ordine ad un soggetto, tale *omissis*, già alle dipendenze della società cessante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che aveva riportato sentenza di condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso.

Inoltre, tra i lavoratori a tempo indeterminato della *omissis*, è presente *omissis*, condannato per associazione mafiosa ed estorsione, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., nonché cognato dell'Assessore *omissis*.

Dunque, sia nel caso del dipendente tratto in arresto che in quest'ultima circostanza, l'intervento dell'Amministrazione Comunale di Vittoria si pone — più che su un piano di effettiva prevenzione e di puntuale controllo — su una posizione di mera dichiarazione di intenti.

In merito alle modalità di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la circostanza che è l'organo politico ad esprimersi su procedure e termini di gara, laddove il Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 fissa chiaramente i termini da rispettare e prevede espressamente le procedure di evidenza pubblica da utilizzare nel caso di appalti di servizi sopra soglia comunitaria, il termine breve di 15 giorni impropriamente utilizzato per la presentazione delle offerte ed il singolare ricorso ai «servizi analoghi» adottati sulla base di non ben comprovati motivi di contingibilità ed urgenza e senza tenere conto degli indirizzi regionali in materia, si configurano senz'altro come conseguenze di criticità organizzative e strutturali radicate nel contesto territoriale e mettono in luce l'assenza di incisive iniziative dei vertici politici idonee a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa.

Inoltre, dai fatti enunciati non sembra illogico trarre un giudizio di probabile condizionamento dell'ente locale.

Sebbene non si evinca l'esistenza di rapporti con il *omissis* o con altri *omissis*, dalle intercettazioni riportate a carico del *omissis* non può escludersi che l'ente fosse del tutto impermeabile a condizionamenti.

Pertanto, se anche il *omissis* non risulta direttamente responsabile, tuttavia è un fatto che l'amministrazione nel suo complesso non ha posto rimedio alla situazione di condizionamento che le strutture amministrative subivano.

La gestione dei beni confiscati.

La Commissione ha avuto modo di verificare che il «Regolamento di assegnazione dei beni confiscati alla mafia di cui alla legge n. 109 del 7 marzo 1996», risalente al 2007, non è stato modificato o integrato e dunque non è stato tenuto conto né delle variazioni apportate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», né tantomeno di quelle introdotte, per ultimo, dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni ...».

L'unica modifica che risulta è quella relativa all'art. 9 del Regolamento circa la durata della assegnazione, variazione che viene comunicata alle associazioni assegnatarie con la sorprendente asserzione da parte del dirigente: «Naturalmente detta modifica è da sottoporre all'esame del C.C.».

La Commissione ha rilevato che tale modifica non è stata approvata dal Consiglio comunale.

Inoltre, non può sottrarsi quanto emerso dalle risultanze giudiziarie dell'operazione «Exit Poll» in merito all'immobile già appartenuto a *omissis*, che comprovano il rischio concreto di un utilizzo quantomeno

«indiretto» da parte del medesimo, laddove viene osservato che «sussistono gravi indizi in ordine alla conclusione di un accordo elettorale tra *omissis* e *omissis* ed il *omissis*, in virtù del quale il *omissis* si sarebbe dovuto attivare per l'acquisizione di voti in favore di *omissis* in cambio dello sgombero dell'immobile al medesimo confiscato e della successiva destinazione dello stesso ad un centro per disabili».

Tale fatto, acclarato dalle intercettazioni telefoniche, a prescindere dai pronunciamenti giudiziari susseguiti, costituisce una circostanza particolarmente grave, in quanto gli stessi soggetti preposti a garantire la legalità — quale per l'appunto *omissis* ed il *omissis*, poi eletto al Consiglio comunale — scenderebbero a patti, o quanto meno agevolerebbero il convincimento di poter scendere a patti, con un noto appartenente alla locale organizzazione criminale, già proprietario dell'immobile, quasi a dargli o a fargli ritenere di aver acquisito una nuova legittimazione sul bene, così vanificando l'essenza di tutta la complessiva strategia di aggressione ai patrimoni illeciti.

Il Mercato Ortofrutticolo.

La dettagliata disamina effettuata dalla Commissione di indagine ha consentito di evidenziare numerose e rilevanti criticità e ambiguità nella gestione, da parte del Comune di Vittoria, del Mercato ortofrutticolo, considerato uno dei mercati più importanti a livello nazionale e che costituisce la realtà economica principale del comprensorio vittoriese, configurandosi — per dimensioni e volume di affari — come uno dei mercati più importanti a livello nazionale.

Analoga rilevanza economica ha l'indotto che ruota attorno alla suddetta struttura mercatale, comprendente un elevato numero di operatori economici con alle dipendenze migliaia di lavoratori, impegnati nei settori della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli; del trasporto su gomma; della produzione di cassette, pedane ed imballaggi; dello smaltimento, recupero e riciclo di materiali plastici; della commercializzazione di fitofarmaci e prodotti fitosanitari.

In tale contesto, il Mercato è considerato come un elemento «sensibile» ai tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali, interessate all'enorme giro d'affari che ruota attorno ad esso.

Le evidenze informative e processuali sul mercato ortofrutticolo di Vittoria hanno, da una parte, confermato lo stretto legame tra imprenditori mafiosi e soggetti affiliati alle famiglie vittoriesi, dall'altra, aggiornato il livello di pericolosità e di interdipendenza tra le diverse matrici nel settore, fondate su reciproche convenienze, che potrebbe costituire banco di prova per collaborazioni di più ampio respiro.

Tale situazione avrebbe dovuto comportare la messa in atto di iniziative efficaci finalizzate ad una sana gestione delle attività mercatali volte a controlli stringenti e a continue azioni di contrasto finalizzate ad impedire presenze non titolate all'interno della struttura.

L'attività di accesso ha invece consentito di constatare che tutte le criticità e le ambiguità spesso rilevate nel corso degli anni sono rimaste sostanzialmente immutate nel tempo a prescindere dalle Amministrazioni in carica.

Il Mercato è infatti da sempre gestito e controllato unicamente dal Comune di Vittoria, per il tramite dell'Ufficio Mercati, già facente parte della Direzione *omissis* e incardinato, dal settembre 2016 in poi, nella Direzione *omissis*.


Ed invero *omissis* hanno tenuto comportamenti analoghi: da un lato atti formali di impegno, disposizioni regolamentari e annunci di giri di vite nel controllo del Mercato; dall'altro sostanziale continuità nell'inerzia, nella tolleranza, nel mantenimento dello *status quo*, tanto utile a chi controlla di fatto in via occulta il giro commerciale che gravita intorno al Mercato.

Tuttavia, nei fatti, emerge un'assoluta continuità e omogeneità di comportamenti, in quanto *omissis* hanno dimostrato di disattendere concretamente quanto annunciato.

Sintomatico è quanto evidenziato circa la figura del Direttore del Mercato.

Si tratta di un incarico di grande rilievo previsto dal Regolamento ma vacante da anni, responsabile, nei confronti del Comune, del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi.

Tra i numerosi compiti attribuitigli, il Direttore accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, segnala al Comune le carenze, attiva tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno, di devianza all'interno del mercato, accerta che tutte le operazioni di compravendita vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento, adotta i provvedimenti disciplinari più lievi, sovrintende e coordina il servizio di vigilanza e di controllo degli accessi e delle attività di mercato tramite la *omissis*.



Malgrado il Regolamento preveda che il Direttore del Mercato sia individuato dall'Ente Gestore (il Comune), «tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia», non risultano indette selezioni pubbliche per l'assegnazione del posto di Direttore di Mercato, talché le relative funzioni sono rimaste in capo al Dirigente competente e precisamente il *omissis*, e poi al *omissis*.

Non può non rilevarsi, al riguardo, che il mancato adempimento, da parte del Comune, dell'art. 6 del Regolamento — norma finalizzata, attraverso un concorso pubblico, alla individuazione di una professionalità specifica che possa garantire in maniera ottimale e in posizione di terzietà i delicati compiti di gestione e controllo propri del ruolo — lascia sussistere perplessità sulle motivazioni che conducono, di fatto, a voler riservare tali funzioni al *omissis* competente per materia, tra l'altro sottoposto al particolare regime dell'art. 110 del T.U.E.L.

Inoltre, l'Ufficio Mercati, sito all'interno del perimetro dell'area mercatale, risulta allo stato costituito solo da quattro persone in tutto: un Responsabile e tre dipendenti, di cui uno risulta essere *omissis* dell'omonimo *omissis*, indagato nell'operazione «Exit Poll» quale soggetto vicino alla locale consorteria criminale e tramite della stessa con il *omissis* e con il consigliere *omissis*.

Appare fin troppo evidente che la natura, la complessità e il numero delle attribuzioni in materia di controllo non possa essere minimamente assicurata da una quantità così esigua di risorse umane.

Ciò che salta agli occhi è la mancata predisposizione di risorse umane, strumentali e finanziarie in grado di poter esercitare una reale opera di controllo all'ingresso e all'interno del Mercato. Affidare il controllo di una struttura così complessa, così estesa e così rilevante dal punto di vista economico, così pesantemente infiltrata dalla criminalità organizzata a pochissime persone, con controlli saltuari e senza idonei strumenti significa non solo omettere il controllo ma anche disinteressarsi di ciò che accade dentro le mura del Mercato e, in definitiva, tollerare e assecondare la presenza criminale.

In particolare, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo da parte del Comune sulle attività mercatali, a fronte di impegni formali e nuove regolamentazioni, si deve registrare quanto meno la completa incapacità di porre in essere azioni di controllo e di contrasto alla pure ripetutamente rilevata presenza della criminalità organizzata all'interno e all'esterno del Mercato.

Anche dal punto di vista della vigilanza da parte della *omissis*, si deve registrare una certa insufficienza dei servizi.

Non risulta istituito un *omissis*, sebbene previsto nel Regolamento, o altro organo specializzato dedicato ai controlli e neppure che vi siano *omissis* o *omissis* che espletino questo servizio in via continuativa.

È evidente che tale organizzazione riduca la possibilità di accertare le irregolarità e le devianze nelle attività ed escluda la possibilità di individuare comportamenti sintomatici della presenza della criminalità organizzata.

Per ciò che concerne l'esito dei controlli, risultano sanzioni lievi a fronte di violazioni gravi ovvero procedimenti iniziati e mai definiti.

Allo stesso modo, si rileva l'applicazione sempre e soltanto di pochi giorni di sospensione dalle attività anche per fatti gravi e ripetuti.

È stato anche rimarcato l'assoluto non funzionamento del sistema sanzionatorio, caratterizzato da complessità e connotato da un eccesso di discrezionalità facente capo alla Commissione di Mercato presieduta da *omissis*, che è titolare, per le sanzioni più gravi, di un parere molto significativo per l'autorevolezza politica dell'organo che lo emette.

Non mancano, inoltre, forti ingerenze della politica sulla gestione, in quanto, dopo il parere della Commissione, già di per sé di natura spuria, sulla eventuale proposta di revoca è chiamato a decidere non il *omissis*, ma *omissis*.

C'è da chiedersi a questo punto perché il Comune di Vittoria nel licenziare, poco più di un anno fa, il nuovo Regolamento nel nome della legalità e del contrasto alle devianze all'interno del Mercato, non abbia pensato, nonostante ben conoscesse queste inadeguatezze, di introdurre un sistema sanzionatorio preciso e rigoroso ed un procedimento altrettanto semplice e disgiunto da valutazioni politiche, affidandolo a un organismo terzo e non condizionabile.

Tra le varie carenze nei controlli, la più evidente è quella sull'accesso al Mercato, le cui modalità di ingresso, pur disciplinate rispetto al passato, non sono tuttavia in grado di evitare l'ingresso di soggetti sconosciuti, anzi consentono a chiunque di accedere facilmente. Paradossalmente, una delle maggiori falle del sistema di controllo degli

accessi è rappresentato proprio dal cancello di ingresso ed uscita del *omissis*, la cui sede si trova all'interno del perimetro dell'area mercatale, in posizione adiacente al confine e in prossimità del varco di accesso al Mercato.

In particolare la stessa Commissione di indagine ha rilevato che tale cancello di ingresso, che dovrebbe essere ad uso esclusivo della *omissis* e del pubblico che ha necessità di accedere ai relativi uffici, è spesso aperto o viene aperto a distanza a semplice richiesta senza controlli sull'identità di chi chiede di entrare e sulla sua effettiva destinazione. È evidente che tale stato di fatto consente a chiunque di fare ingresso al mercato con il proprio veicolo o anche a piedi senza nessuna identificazione.

Appare quanto meno singolare che proprio *omissis* sia titolare dell'unico varco di accesso al Mercato privo di sistemi di controllo e di identificazione, utilizzabile praticamente da ogni persona che dica semplicemente di voler accedere agli uffici *omissis* e, addirittura, spesso lasciato aperto e liberamente fruibile.

Le suddette circostanze, peraltro riscontrate *de visu* dalla Commissione di indagine, risultano essere state ripetutamente segnalate dalla *omissis* al *omissis* e al *omissis* della Direzione *omissis* del Comune.

Tuttavia, ad oggi, nessun rimedio è stato posto alla grave situazione sopra rappresentata, se si escludono gli annunci di intensificazione dei controlli, fatti da *omissis* su stampa e televisioni locali.

Tutto ciò, ovviamente, vanifica completamente la capacità di controllo sugli accessi al Mercato, pure affermata e, anzi, rivendicata da *omissis* come forma di prevenzione e, in definitiva, conferma la persistente permeabilità della struttura alla presenza della criminalità organizzata.

Di grande rilievo è la costante ingerenza degli organi politici nella gestione, nei controlli e nelle sanzioni, essendo riservate alla *omissis* o al *omissis* funzioni tipiche della Dirigenza, quali bandi per le gare, rinnovi delle concessioni, adozione delle sanzioni, nomina delle Commissioni senza contare le ingerenze improprie della politica, ad esempio quelle riscontrate in sede di completamento della gara ad evidenza pubblica per i sei box vacanti.

Dall'esame della documentazione acquisita, la Commissione di indagine ha rilevato che il *omissis* ha emanato una serie di atti rientranti nelle competenze del *omissis*, quali ad esempio le nomine delle Commissioni giudicatrici delle gare di assegnazione delle concessioni dei posteggi.

Altri atti, rientranti nelle attribuzioni del *omissis*, sono stati invece, adottati da *omissis*, quali ad esempio le assegnazioni dei posteggi; le proroghe delle assegnazioni dei posteggi; le proroghe della durata delle procedure ad evidenza pubblica ecc.

D'altronde, un organismo di indubbia rilevanza nella gestione, quale la Commissione di Mercato, titolare di funzioni decisionali e consultive nella gestione del mercato e dei relativi servizi, nella concessione dei posteggi, nei procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori, sulle modifiche regolamentari, sull'attività di controllo sulla trasparenza e regolarità delle attività, è presieduta dal *omissis* (o da un suo *omissis*) e da *omissis* nominata.

Pur nella complessità dell'organizzazione, traspare chiaramente come le scelte gestionali e le strategie operative siano nel pieno controllo del Comune e, per esso, della stessa *omissis*.

La Commissione ha evidenziato che, nel corso degli anni, la concessione dei box non è mai stata preceduta da una procedura selettiva o altra forma di gara ad evidenza pubblica.

Nello stesso identico senso ha proceduto anche la *omissis* che — dopo aver introdotto con il nuovo Regolamento del Mercato, nel frattempo approvato, la durata quinquennale delle concessioni — ha disposto di procedere con un «bando di rinnovo», evidentemente riservato ai concessionari (deliberazione n. *omissis* del 30 dicembre 2016).

Dalla approfondita analisi della documentazione operata dalla Commissione emerge con evidenza come il Comune di Vittoria, in oltre quarant'anni, non abbia mai portato a compimento una sola procedura ad evidenza pubblica, con ciò facilitando il condizionamento da parte della criminalità organizzata che può rapportarsi sempre con i medesimi e ben conosciuti soggetti.

Molto significativa si presenta la gara per l'assegnazione di 6 box, iniziata il 10 febbraio 2015 con l'approvazione di un bando da parte della *omissis* e, ad oggi, non ancora conclusa.

Nel corso della procedura sono state poste in essere plurime minacce nei confronti di tutti i *omissis*, minacce rimaste anonime ma che, per tempi, modalità ed effetti, hanno rappresentato e rappresentano tuttora un condizionamento nella gestione del Mercato, che gli stessi destinatari delle minacce ritengono provenire da ambienti criminali.



Non è revocabile in dubbio che la vicenda costituisca un grave condizionamento dell'attività amministrativa del Comune, per di più di un'attività fortemente caratterizzata dal punto di vista decisionale perché destinata ad incidere, per la prima volta, in maniera significativa sulla presenza degli operatori e su tutta l'attività del Mercato ortofruttilico di Vittoria.

Sembrirebbe che gli effetti delle gravi minacce ricevute nel 2015 perdurino ancor oggi.

Tant'è che *omissis*, al pari della *omissis*, con motivazioni formali ogni volta diverse, non è stata in grado di nominare una nuova Commissione e di chiudere la procedura e, anzi, cerca riscontri alla possibilità di revocarla.

Anche per ciò che riguarda il nuovo Regolamento, si riscontra, da un lato, l'inidoneità di alcune prescrizioni volte a garantire la trasparenza e la prevenzione di condotte illecite e, dall'altro, la mancata completa attuazione dello stesso.

Ed invero detta regolamentazione, di fatto, non assicura la formazione lineare e trasparente del prezzo di compravendita dei rilevanti quantitativi di prodotti ortofruttilicoli che vi transitano, danneggiando di conseguenza i produttori agricoli e gli acquirenti finali, soggetti deboli della filiera produttiva.

Di conseguenza non consente l'emersione di ipotesi estorsive e/o di lievitazione anomala dei prezzi di rivendita.

In definitiva, la macchina comunale di gestione e controllo del Mercato si è rivelata del tutto insufficiente a contrastare il sistema di interessi economici illeciti ad esso correlato e concreti elementi inducono a ritenere la presenza di taluni condizionamenti da parte della criminalità organizzata sulla gestione del Mercato e sulle attività commerciali e la sussistenza di inerzie, debolezze, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della «macchina amministrativa» da parte degli *omissis* che si sono rivelati idonei a beneficiare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Permeabilità del Mercato ortofruttilico alla criminalità organizzata.

Alla luce di quanto riportato nelle precedenti considerazioni in ordine alla configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in capo ai soggetti coinvolti nelle varie operazioni di polizia nel vittoriese, si rafforza l'assunto che il Mercato ortofruttilico risulta essere a livello commerciale condizionabile da società riconducibili ai sopraccitati soggetti controindicati.

Dal confronto tra quanto previsto dal regolamento del Mercato con le dinamiche accertate in sede di accesso da parte della Commissione di indagine, sono state evidenziate le seguenti anomalie:

non è prevista la possibilità concreta di identificare tutti coloro che accedono al mercato anche a bordo di mezzi commerciali;

possibilità di ingerenze di soggetti di dubbia provenienza, tra i quali taluni di quelli già oggetto di provvedimenti cautelari nell'ambito dell'operazione «*Ghost Trash*» a titolo di visitatori, ma che in molti casi permangono quotidianamente all'interno in qualità di visitatori «mascherati», di fatto rappresentando gli interessi dei gruppi criminali aventi interessi imprenditoriali all'interno dell'area, senza alcun titolo formale per poter permanere e partecipare con detta costanza alle trattazioni e alle procedure logistiche fra i box;

totale assenza di controllo degli accessi in corrispondenza del cancello carraio nella disponibilità del *omissis*;

totale carenza di personale operante nel settore sicurezza e identificazione.

L'elemento essenziale da portare all'attenzione è la totale inerzia di fatto del *omissis*.

Di fatto sono state poste in essere misure formali, perché nella sostanza nulla è variato rispetto alla storica gestione «colabrodo», se non un sistema di intensificazione delle identificazioni degli avventori che consente un tracciamento di coloro che frequentano i box avendone o meno titolo, ma non sufficiente a contrastare il sistema di interessi economici ad esso correlato e in capo alle consorterie mafiose, enucleate nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza nell'operazione «*Ghost Trash*».

In tal senso si ravvisa una responsabilità della *omissis* per due ordini di ragioni:

nelle fasi antecedenti gli arresti di dicembre 2017, relativi alla predetta operazione, soprattutto nel periodo di indagine che si incardina temporalmente nella gestione *omissis*, i soggetti che dimostrano forti interessi (con modalità illecite) nell'indotto economico mercatale risultano essere decisamente legati al «*team*» *omissis*, soprattutto nella fase di raccolta voti per le imminenti elezioni amministrative, come ben delineato nel paragrafo sulle relazioni politica/mafia.

La loro ingerenza, nota a tutti i livelli, non è mai stata contrastata, anzi, nelle fasi di reperimento dei consensi vi è stato di fatto l'accordo tra le parti.

Risulta dunque determinante la conferma della condivisione dei reciproci interessi, non rilevando, peraltro, il venir meno delle esigenze cautelari sancito dal Tribunale del Riesame dovuto alla mancanza dell'elemento soggettivo di appartenenza alla consorteria, nonché le perplessità circa la sussistenza dei presupposti mafiosi nell'indagine «*Exit Poll*» (ipotesi di mafia, invece, poi confermate a seguito delle esecuzioni dell'operazione «*Ghost Trash*»);

la totale inerzia, sul piano fattuale e sostanziale (aldilà delle iniziative cartolari assunte) della *omissis*, già vicino al *omissis* come esplicitamente riportato in più passaggi dell'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania, laddove «*omissis* ... diceva a *omissis* di scatenarsi nella ricerca di voti per *omissis* ... i *omissis* appoggiavano *omissis*, in virtù di un accordo politico con quest'ultimo finalizzato alla sconfitta di *omissis* e alla conservazione della loro egemonia sulle decisioni amministrative. L'accordo con il politico *omissis*, rappresentava il punto cardine della strategia dei *omissis*».

Ed infatti, nonostante le plurime evidenze segnalate dagli enti preposti alla vigilanza sulle ingerenze illecite nell'area mercatale, nulla è cambiato dalla gestione *omissis*, se non la modifica formale di alcune norme comportamentali di accreditamento e identificazione.

Il rischio, per il quale resta concreto il pericolo di ingerenze della criminalità organizzata nelle fasi di formazione dei prezzi e aggiudicazione dei box, è che taluni esponenti certificati della mafia vittoriese continuino ad influenzare le dinamiche mercatali con la sola presenza in qualità di visitatori.


Come denota la frequente presenza all'interno del MOF dei *omissis* e dei *omissis*, questi ultimi figli del mafioso *omissis*, in atto ristretto a seguito del coinvolgimento in *Ghost Trash*, così come rilevato dal sistema di registrazione degli accessi fornito dalla *omissis*, con le medesime modalità censite nelle indagini.

Tale rischio, concreto ed attuale in ambito Mercato, rimane saldo anche nel presente contesto politico, essendo certificate le relazioni tra lo staff *omissis* in continuità con *omissis*, alla luce della circostanza che l'ingerenza del *omissis* dimostrata in «*Exit Poll*» e confermata dal Tribunale del Riesame, sia da riquilibrare o comunque da intendersi, in via precauzionale, di natura mafiosa, in relazione a quanto successivamente certificato dal riesame «*Ghost Trash*», che mette in relazione più indagini nel medesimo contesto, allargando il quadro di riconducibilità delle condotte mafiose e confermando l'appartenenza del *omissis*, come promotore, alla consorteria mafiosa.

Tutti gli elementi sopra illustrati hanno messo in luce diffuse criticità nei vari aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente, l'assenza di vere azioni di contrasto precipuamente nel settore del Mercato ortofruttilico, considerato come un «target» «sensibile» ai tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali, interessate all'enorme giro d'affari che ruota attorno ad esso.

Aldilà delle iniziative, meramente formali, assunte, tale circostanza ha determinato un'evidente e prolungata soggezione degli amministratori e della struttura al condizionamento illecito integrante i presupposti di cui all'art. 143 T.U.E.L., potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della «macchina amministrativa» da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (Cons. di Stato, Sez. III, n. 2895/13; TAR Lazio n. 10049/16).

Le medesime situazioni sono state verificate anche nel campo dell'abusivismo edilizio e dell'evasione fiscale e connessa riscossione mentre l'omesso controllo nel settore degli appalti ha determinato la circostanza che nell'Albo di fiducia dell'Ente risultano ancora iscritte due ditte destinatane di interdittivi antimafia.



Diffuse le criticità emerse nel settore della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo amministrativo che di quello ben più rilevante della presenza costante di elementi di caratura criminale di rilievo tra gli attuali lavoratori e tra i soggetti responsabili delle varie ditte succedutesi nel tempo.

Altro elemento di criticità, la costante ingerenza anche degli *omissis* nella attività gestionale dell'Ente, in vari ambiti, fra i quali quelli attinenti al Mercato ortofrutticolo.

Non possono non essere altresì sottolineate le risultanze giudiziarie ampiamente riportate nel corso della presente relazione che evidenziano come i soggetti che dimostrano forti interessi illeciti, ivi compresi quelli nell'indotto economico mercatale, risultano essere legati anche indirettamente al *omissis* e al *omissis*, già consigliere dell'attuale consesso comunale, soprattutto nella fase di raccolta di voti per le varie elezioni amministrative, come delineato nel Capitolo XI, sulle relazioni politica/mafia, e la continuità politica con *omissis*.

A tale proposito è stato evidenziato come, sotto tale aspetto, l'Ente appare permeabile sotto il profilo amministrativo e politico, non essendo accettabile che un candidato al Consiglio comunale si rivolga ad un soggetto «controindicato», legato alle consorterie mafiose, per ottenerne il sostegno elettorale.

Conclusivamente, la doverosa attenzione verso il Comune di Vittoria scaturisce, fra l'altro, dalla consapevolezza che tutti i fenomeni criminali e le strumentali «distorsioni» di carattere politico-amministrativo emerse, che involgono quell'Amministrazione, di fatto esorbitano dallo stesso ambito territoriale per abbracciare l'intero paese, considerato che i riflessi delle dinamiche economico-criminali che riguardano il locale mercato ortofrutticolo — uno dei mercati più importanti a livello nazionale unitamente a quelli di Fondi e Milano, gestito e controllato unicamente dal Comune, interessato da un enorme giro d'affari — non si fermano a Vittoria.

Invero, le innumerevoli, ripetute e consolidate «distorsioni» di carattere amministrativo non possono certo imputarsi ad una generica e distratta «*mala gestio*» ma, piuttosto, ad una colpevole inerzia nel porre in essere i necessari correttivi per allineare l'attività amministrativa alle regole del buon andamento, dell'imparzialità dell'amministrazione ed al regolare funzionamento dei servizi (per tutti la gestione del mercato ortofrutticolo) affidati all'amministrazione comunale.

Infatti, la evidente continuità delle *omissis* che si sono susseguite *omissis*, dimostrata anche dalla prosecuzione negli incarichi di numeroso personale amministrativo che permane ancora, senza soluzione di continuità, negli stessi, identici, posti dai quali, a seguito di operazioni di carattere giudiziario, sarebbe stato opportuno quantomeno trasferire senza indugio, ma che, invece, per una supposta professionalità acquisita, viene mantenuto, manifesta ancora di più la sostanziale prosecuzione degli interessi comuni tra *omissis*.

Né possono avere valore talune iniziative adottate solo formalmente (nuovo regolamento del mercato, richiami formali alla ditta aggiudicataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di estromettere soggetti pregiudicati ecc.) per fugare dubbi su tale, più che dimostrato, intento.

Si soggiunge infine che l'esame complessivo dei singoli settori dell'Ente non solo evidenzia la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 143 T.U.E.L., ma sottolinea la sussistenza di una significativa rete di collegamenti e vicinanze dalla quale può dedursi l'esistenza del condizionamento da parte di soggetti ritenuti contigui a consorterie malavitose.

Si tratta di elementi rilevanti che attengono a tutti gli aspetti dettagliatamente analizzati da cui scaturisce un quadro indiziano complessivo che presenta comunque elementi sufficienti a giustificare lo scioglimento degli organi ordinari del comune di Vittoria.

Giova, in particolare, ricordare che per giurisprudenza consolidata è la semplice presenza di «elementi» su «collegamenti» o «forme di condizionamento» che consentano di individuare la sussistenza di un

rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata a giustificare lo scioglimento anche laddove non via sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata o non sussistano ipotesi di responsabilità personali anche penali, degli amministratori o dei funzionari.

Peraltro, il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del «più probabile che non», è applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria (da ultimo, Cons. Stato, III, n. 197/2016).

Alla luce di quanto sopra delineato e a conclusione dell'approfondita analisi svolta, sono state acquisite dai componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato come sopra detto, le sottoindicate valutazioni espresse da ciascuno:

il Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Catania, *omissis*, dopo avere evidenziato il notevole interesse suscitato dai contenuti della relazione della Commissione di indagine, dalla quale emerge un'emblematica fotografia della realtà vittoriese, caratterizzata, da sempre, da una forte presenza criminale, sottolinea come proprio Vittoria, nell'immaginario collettivo, rappresenti una sorta di «Capitale della mafia» e rileva come la puntuale e incisiva attività della Commissione di indagine ne abbia confermato la presenza.


Al riguardo, condivide una sostanziale continuità tra *omissis* nella «*mala gestio*» del Comune sia per gli aspetti più marginali che per quelli più consistenti, messi efficacemente in evidenza nel corso della relazione svolta sugli esiti dell'accesso, come ad esempio il servizio dei rifiuti, il Mercato ortofrutticolo dove, in particolare per quest'ultimo, il dato di rilievo è una persistente presenza di soggetti controindicati, con tutte le conseguenti criticità (condizionamento del prezzo, allungamento della filiera in danno dei produttori, ecc.).

Il *omissis* prosegue poi con un breve *excursus* dell'operazione «*Exit Poll*», che secondo le risultanze della Direzione Distrettuale Antimafia ha messo in luce la presenza di un accordo mafioso che ha coinvolto gli *omissis* con la individuazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 416-ter del C.P. (scambio elettorale politico-mafioso) sia per i *omissis*, sia per *omissis* e *omissis*, sebbene, poi, il Tribunale del Riesame non abbia ritenuto di confermare le misure cautelari.

A tal proposito, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 143 del T.U.E.L., il Procuratore, in deroga all'art. 329 del C.P.P., comunica che nei prossimi giorni verranno depositate le conclusioni delle indagini relative ad «*Exit Poll*» e verrà esercitata l'azione penale nei riguardi di *omissis* e di *omissis*, ribadendo e confermando l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-ter del C.P., sottolineando, nello specifico, l'assoluto rilievo criminale del predetto *omissis*, tratto in arresto, ed in atto detenuto, per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione di polizia «*Ghost Trash*», intervenuta qualche mese dopo «*Exit Poll*». Conclude, pertanto, il suo intervento manifestando profondo apprezzamento per la notevole attività svolta ed esprimendo favorevole avviso in ordine alla proposta di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Vittoria.

Il Procuratore della Repubblica di Ragusa, analizzate le ampie risultanze dell'attività ispettiva, che ha approfondito tutti gli aspetti della vita amministrativa dell'Ente, mette in evidenza come talune circostanze denotino comportamenti di singolare arroganza da parte di soggetti della struttura comunale. Dichiara pertanto, anch'egli, il suo favorevole avviso per la proposta di scioglimento, facendo presente che dalla pregevole relazione trarrà numerosi spunti che saranno oggetto di successiva attività giudiziaria.

Il Questore di Ragusa, dopo essersi soffermato sulla natura preventiva dell'attività svolta dalla Commissione, finalizzata a verificare le possibilità di un condizionamento dell'Ente, osserva che l'accesso ispettivo, per i cui esiti manifesta particolare apprezzamento, ha dimostrato una continuità di «*mala gestio*» della cosa pubblica tra *omissis* e *omissis*, sintomatica di possibili infiltrazioni mafiose peraltro in un contesto ambientale connotato dalla presenza di una «mafia storica».



Rileva, pertanto, la sussistenza di precisi indicatori di possibile permeabilità del tessuto politico-amministrativo dell'Ente ed esprime parere favorevole alla proposta di scioglimento.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri interviene affermando che da quanto emerge dalla relazione e dai numerosi esempi di cattiva amministrazione è sicuramente rinvenibile il *fumus* della permeabilità dell'Ente a possibili forme di condizionamento, esprimendo, nel contempo, favorevole avviso in merito alla proposta di scioglimento.

Anche il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza si associa a tale valutazione, non senza avere messo in evidenza e censurato la mancata volontà da parte dell'Ente di non svolgere un'attività rigorosa in materia tributaria ove è stata registrata una notevole e diffusa evasione fiscale, unitamente alle incongruenze verificate nell'ambito del Mercato ortofrutticolo di Vittoria.

Infine, il Capo Centro della DIA di Catania, sottolinea che gli elementi di criticità messi in luce nella esaustiva relazione ispettiva — fra i quali la gestione dei rifiuti, quella dei *voucher*, nonché il Mercato ortofrutticolo, quest'ultimo considerato un crocevia non solo per la mafia siciliana ma anche per le altre organizzazioni malavite operanti al di fuori dei confini regionali (ndrangheta, camorra, ecc.) — costituiscono aspetti diretti e penetranti di condizionamento e di permeabilità dell'Amministrazione. Esprime, pertanto, in relazione agli importanti elementi emersi, piena e convinta condivisione in relazione alla proposta di scioglimento.

La scrivente, preso atto anche dell'unanime, motivato, parere favorevole manifestato dai componenti del Comitato circa la proposta di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Vittoria, ritiene conclusivamente che allo stato degli atti emergono, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, concreti, univoci e rilevanti elementi — comprovati dalle risultante dell'unita relazione — su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi.

Il Prefetto: COCUZZA

18A05761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lavagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Lavagna (Genova) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Paolo D'Attilio, dal viceprefetto dott. Gianfranco Parente e dal dirigente di seconda fascia Area I dott. Raffaele Sarnataro;

Visto il proprio decreto, in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, con il quale il dott. Marco Serra, dirigente di seconda fascia Area I, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott. Raffaele Sarnataro;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lavagna (Genova), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2018

MATTARELLA

*CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri*

SALVINI, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1814

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017, la gestione del Comune di Lavagna (Genova) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Genova, nella relazione in data 9 luglio, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del Comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 5 luglio u.s., con la partecipazione del competente procuratore distrettuale antimafia, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione commissariale sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza di gruppi camorristici organizzati i cui segnali di persistente attività sono stati evidenziati dalle forze di polizia.



Il settore nel quale prioritariamente la commissione straordinaria ha concentrato le attività di intervento è quello dell'edilizia e dell'urbanistica ove sono state disposte iniziative volte al ripristino della legalità. In particolare è stato dato impulso alla procedura di demolizione di un manufatto abusivo e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, relativamente ad una vicenda che ha costituito uno dei motivi che hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale.

Dai citati interventi è scaturito un complesso contenzioso amministrativo che è opportuno sia portato a compimento dall'organo straordinario al fine di assicurare l'effettiva demolizione del manufatto e il ripristino delle condizioni di legalità in relazione ad una vicenda che in quel contesto territoriale assume valore altamente significativo.

La commissione straordinaria ha inoltre avviato una capillare attività di controllo sui pubblici esercizi e su alcuni stabilimenti balneari, dalla quale è emerso che molte delle strutture e dei manufatti utilizzati a fini commerciali non sono conformi al piano di arredo urbano e alla regolamentazione edilizia.

In tale ambito l'organo di gestione straordinaria ha revocato, in autotutela, una delibera adottata dalla giunta comunale nel mese di maggio 2015 con la quale aveva dettato linee generali di gestione degli spazi e dei servizi dati in concessione, disponendo nel contempo, in favore dei titolari delle occupazioni demaniali un ampliamento degli spazi utilizzabili. Inoltre la commissione straordinaria non ha prorogato, per le stagioni balneari 2017- 2018 le concessioni relative a quelle postazioni di commercio che occupavano superfici ulteriori rispetto a quelle autorizzate.

Il potenziamento delle attività di controllo sul territorio da parte degli uffici comunali ed il conseguente avvio dei procedimenti sanzionatori e di rimessa in pristino necessita di essere proseguito dalla gestione commissariale in modo da assicurare che tali attività si concludano nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

L'attività di riorganizzazione dell'ente ha interessato anche il settore economico, ove è stata riscontrata una grave condizione di deficit finanziario.

È stata accertata una carente capacità di riscossione dei tributi dovuta a molteplici fattori tra i quali un rilevante contenzioso in materia tributaria, circostanze che hanno dato luogo ad una cronica carenza di liquidità con il connesso ricorso ad anticipazioni di tesoreria per far fronte ai costi di retribuzione del personale ed agli oneri gravanti sull'ente.

L'accertata situazione di squilibrio di bilancio ha determinato l'organo di gestione straordinaria a deliberare dapprima il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e poi la successiva approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata quinquennale.

Nel citato piano di riequilibrio è previsto un consistente recupero dell'evasione tributaria per la cui realizzazione la commissione straordinaria ha dato incarico ad un'apposita struttura di predisporre tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle entrate comunali.

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio, il cui iter amministrativo non si è ancora concluso, consentirà all'ente di disporre di maggiore liquidità ed evitare conseguentemente il sistematico ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrono le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Lavagna (Genova) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 27 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Piancogno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il consiglio comunale di Piancogno (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Paolo Ghiroldi;

Vista la deliberazione n. 10 del 1° giugno 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Francesco Paolo Ghiroldi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piancogno (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piancogno (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Paolo Ghiroldi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 il sig. Francesco Paolo Ghiroldi è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 1° giugno 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.


Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piancogno (Brescia).

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05746



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Montecorvino Pugliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2017, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 28 marzo 2018, nominare il commissario straordinario, così come previsto dall'art. 141, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dottor Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 28 marzo 2018, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il prefetto di Salerno, con provvedimento del 6 luglio 2018 ha nominato un commissario ad acta, nella persona del dott. Valentino Antonetti, dirigente di II fascia, con poteri necessari per l'adozione dell'atto sopraindicato.

Venutasi a creare una situazione di grave pregiudizio per l'ente, a causa del decesso del sindaco e della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 28 marzo 2018, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) nella persona del dott. Mauro Passerotti.

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallio Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Vallio Terme (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Floriano Massardi;

Vista la deliberazione n. 9 del 18 giugno 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Floriano Massardi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Il consiglio comunale di Vallio Terme (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*



Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallio Terme (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Floriano Massardi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 il sig. Floriano Massardi è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 9 del 18 giugno 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallio Terme (Brescia).

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018.

Istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;

Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e integrazioni recante nuovi interventi in campo ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento previste al comma 1, lettere h) e p) dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento de-



gli studi conoscitivi ed il supporto all'*iter* istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;

Tenuto conto che, nel corso dell'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA:

ha presentato le risultanze delle attività conoscitive agli enti interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2014;

ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati, nella riunione del 25 marzo 2015 e, successivamente, trasmessa agli stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;

ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela, dell'istituenda area marina protetta;

ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto all'ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;

Considerato che:

la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4 dicembre 2015, ha convocato, in data 16 dicembre 2015, un incontro con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;

con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro pubblico per la presentazione della proposta elaborata;

con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, che si è tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione durante la quale non sono emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;

Preso atto delle risultanze dell'*iter* istruttorio, nonché del processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'*iter* per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite;

Acquisita l'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot. 18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;

Tenuto conto, che l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, chiesto con nota prot. 18105/GAB del 31 agosto 2016, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed espresso in data 29 settembre 2016, sullo schema di decreto istitutivo, repertorio atti n. 122/CU, e sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», repertorio atti n. 123/CU;

Vista la nota prot. 14591 del 20 luglio 2017 del Ministero dell'economia e finanze con la quale si esprime il nulla osta alla nuova formulazione del decreto istitutivo nelle parti oggetto di rilievi espressi con nota prot. 4546 del 14 ottobre 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, richiesto con nota prot. 16086 del 25 luglio 2017 ed espresso in data 21 settembre 2017, repertorio atti n. 116/CU, sulla nuova stesura dello schema di decreto istitutivo, concertata con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»;


Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

1. È istituita l'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone».



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e bocaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

g) «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

i) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

j) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

k) «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico - ricreative;

l) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;

m) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

n) «unità da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;

o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità


1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione agli habitat prioritari di substrato duro e mobile ed alla *Posidonia oceanica*, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.



Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

1.1. zona ad ovest del Porto di Longosardo:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| T (in costa) | 41° 11' 52.27" N | 009° 09' 13.52" E |
| U | 41° 13' 12.45" N | 009° 05' 57.98" E |
| P | 41° 15' 25.96" N | 009° 05' 58.18" E |
| Q | 41° 16' 12.01" N | 009° 11' 29.51" E |
| R | 41° 15' 36.62" N | 009° 11' 42.01" E |
| S (in costa) | 41° 14' 33.06" N | 009° 11' 41.91" E |

1.2. zona ad est del Porto di Longosardo:

| Punto | Latitudine | Longitudine |
|--------------|------------------|-------------------|
| V (in costa) | 41° 14' 39.67" N | 009° 11' 55.74" E |
| W | 41° 16' 21.36" N | 009° 12' 37.02" E |
| X | 41° 16' 32.73" N | 009° 13' 59.26" E |
| Y | 41° 15' 12.04" N | 009° 16' 40.92" E |
| Z (in costa) | 41° 13' 49.79" N | 009° 16' 40.57" E |

2. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, è escluso dalla perimetrazione dell'area marina protetta.

3. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (*World Geodetic System 1984*).

Art. 5.

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui all'art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche, nonché il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;

d) qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», delimitata ai sensi dell'art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui all'art. 5, sono determinate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, è affidata provvisoriamente al Comune di Santa Teresa di Gallura.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui all'art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad affidare la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o as-



sociazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» a cui deve attenersi il soggetto gestore.

5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui al comma 4, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28, comma 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto cui è delegata la gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», affianca il soggetto delegato nella

gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere in merito a:

il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui all'art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

la proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

il programma annuale relativo alle spese di gestione;

le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui all'art. 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.



2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, su tale base, redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6 e al Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonché all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, è attribuita la somma di € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Successivamente, il funzionamento dell'area marina protetta è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione delle aree marine protette, anche mediante riprogrammazione delle somme già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6 e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 17 maggio 2018

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2585





18A05825



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 luglio 2018.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche;

Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;

Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i. e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» ed in particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modifiche e integrazioni, relativi alle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;



Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»;

Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;

Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007;

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN;

Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17);

Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016;

Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità e rintracciabilità garantisce un sistema di rintracciabilità adeguato anche per il sistema di produzione biologico;

Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilità nella filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo all'Ente nazionale risi;

Ritenuto altresì opportuno redigere un testo consolidato ed aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di:

- a. Produzione vegetale;
- b. Produzione animale;
- c. Prodotti trasformati;
- d. Norme di conversione;
- e. Norme di produzione eccezionale;
- f. Etichettatura;
- g. Controllo;
- h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea.

2) Ai fini del presente decreto si intende:

a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018.

3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Produzione vegetale

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere *b)* e *g)* del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.



2) In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

3) In deroga a quanto riportato al comma 2:

a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;

b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;

c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;

d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

4) In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni.

5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.

8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

9) Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:

- a. relazione tecnico agronomica;
- b. certificato di analisi del terreno;
- c. relazione fitopatologica;
- d. carta dei suoli;
- e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
- f. modelli fitopatologici previsionali;
- g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.

10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.

11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti:

- a. letame;
- b. letame essiccato e pollina;
- c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
- d. effluenti liquidi di allevamento;
- e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008.

12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;

b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.


13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.

Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione.

14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.

Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, in ogni caso, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.



Art. 3.

Produzione animale

1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

2) Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'art. 9 (paragrafi da 2 a 5) e all'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008.

3) La regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano ove è stata presentata la notifica di attività con metodo biologico è l'Autorità competente, a cui si fa riferimento nel paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio.

4) L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici.

Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.

L'operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente.

L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5) Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera *a*), paragrafo 4 dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intende un ampliamento delle «unità di produzione», definite alla lettera *f*), art. 2 del regolamento (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.

6) Gli accordi di cooperazione, previste al paragrafo 3 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 889/2008 non possono contribuire alla determinazione dell'«estensione significativa dell'azienda».

7) Con riferimento all'elenco di cui all'art. 12, paragrafo 3, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in cia-

scun ricovero, la categoria «pollastrelle» è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto *ii*).

8) In riferimento all'art. 12, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 il Ministero, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al D.D. n. 631 del 9 aprile 2013, con decreto direttoriale, fissa i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento.

9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

10) Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto *v*) della lettera *b*) dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e per «aree di pascolo comune» di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono:

- a. aree di proprietà di enti pubblici;
- b. aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- c. aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.

11) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono le Autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi «area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

- 12) I documenti giustificativi relativi a:
- a. «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 889/2008;
 - b. rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008;
 - c. «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008;
 - d. «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 889/2008;
 - e. «ricorso alle deroghe» di cui all'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008;

corrispondono alle ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

13) Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008, sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.

Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del regolamento (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.



Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.

L'Organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.

14) Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) 889/08, sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate:

a. disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata;

b. rischio di diffusione di stati infettivi.

15) Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5, art. 23 del regolamento (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a quaranta giorni.

16) Per «mangimi», di cui alla lettera a) dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi così come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2009.

17) L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente.

Le Autorità competenti tengono conto, a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 e della direttiva 91/676/CEE.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo.

18) La cera, di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del regolamento (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e l'origine della stessa.

19) L'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti.

Art. 4.

Prodotti trasformati

1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19, del regolamento (CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal Ministero qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ed in attesa del riesame previsto all'art. 27, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.

4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al Ministero adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

Art. 5.

Periodo di conversione

1) Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012.

2) Ai sensi del paragrafo 2, art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'Autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente quale periodo di conversione eventuali periodi anteriori al periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

3) Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano effettuano il riconoscimento retroattivo in conformità alla procedura di cui all'Allegato 4 del presente decreto.

Art. 6.

Norme di produzione eccezionali

1) La stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 889/2008, è autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali.



2) I «prodotti» di cui al primo comma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 889/2008, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi i prodotti dell'alveare.

3) In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 889/2008.

4) L'autorizzazione, di cui all'art. 42 *b*) del regolamento (CE) n. 889/2008, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, è concessa dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità alla procedura descritta nell'Allegato 5, punto 2 del presente decreto.

L'operatore biologico che introduce nella propria azienda tali pollastrelle mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al facsimile A, Allegato 5, del presente decreto, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorità competente come previsto dall'Allegato 5, paragrafo 1.1.

L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle non biologiche, introdotte ai sensi dell'art. 42 *b*) del regolamento (CE) n. 889/2008.

5) Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'Allegato 5 paragrafo 1 del presente decreto.

6) Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica, di cui alla lettera *a*), art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità.

La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.

7) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici.

8) Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 889/2008, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro trenta giorni comunicano al Ministero il rilascio delle stesse.

9) L'autorità competente per l'approvazione dei piani di conversione di cui all'art. 40, comma 1, lettera *a*) punto *v*) del regolamento (CE) n. 889/2008, per la produzione parallela è la regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano, previo parere di ammissibilità da parte dell'Organismo di controllo.

Art. 7.

Etichettatura

1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera *a*) regolamento (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.

Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF».

2) In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

| Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF | Operatore controllato n. |
|---|--------------------------|
| IT BIO XXX | XXXX |

4) Tale dicitura deve essere collocata nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE.

5) Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.



Art. 8.

Sistema di controllo

1) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, paragrafo 1, dell'art. 28 del regolamento CE n. 834/2007.

2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

Affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.

5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, gli Organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalità stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012.

6) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 889/08, sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08.

7) Ai sensi del paragrafo 4, art. 78, del regolamento (CE) n. 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di dieci giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del Programma annuale di produzione zootecnica di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare,

a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e,

b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III,

in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

9) I detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica:

a. nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e

b. nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese,

con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.

Art. 9.

Trasmissione di informazioni

1) L'obbligo degli Organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007, è assolto con le modalità stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.

2) Gli Organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 7 del presente decreto con le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271.

3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Autorità competenti, la relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di cui all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007.

4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 gen-



naio di ogni anno al Ministero i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- a. numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, *etc*);
- b. informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici Eurostat);
- c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat);
- d. informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici Eurostat).

5) Il Ministero, per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati, invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo appositi moduli elaborati dall'Eurostat, per la compilazione in formato elettronico.

Art. 10.

Norma transitoria per le sementi

1) Per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - art. 45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico» si applica quanto segue.

2) Ai sensi del paragrafo 4, art. 45 del regolamento (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano.

3) Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 48 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008.

4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di:

- a. sementi;
- b. materiale di moltiplicazione vegetativa;
- c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- e. attività di verifica;
- f. modulistica.

5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1) Gli Organismi di controllo fino all'adozione dei modelli uniformi individuati dall'art. 7 della legge n. 154 del 28 luglio 2016, hanno facoltà di adottare propria modulistica, limitatamente alle relazioni di ispezione, al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa europea.

2) La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, adottata dagli Organismi di controllo, deve essere inviata all'Autorità competente nelle modalità stabilite dall'art. 1 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324.

3) Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni e province autonome. Per la modifica dell'Allegato 2 è altresì acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416.

4) Il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5) Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 703



ALLEGATO 1

PARAMETRI MINIMI PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
NELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi:

- a. conformità alle regole di preparazione degli alimenti previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
- b. piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
- c. piatto con ingrediente biologico: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
- d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unità produttiva, fatte salve le unità produttive dotate di sistema di contabilità a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).

I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).

ALLEGATO 2

PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

Elenco tipologie di «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 2012.
Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.

| Denominazione della tipologia di prodotto | Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale | Modalità e precauzioni d'uso |
|---|--|---|
| 1. Propolis | È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito. | |
| 2. Polvere di pietra o di roccia | Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. | Esente da elementi inquinanti |
| 3. Bicarbonato di sodio | Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo. | |
| 4. Gel di silice | Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari. | |
| 5. Preparati biodinamici | Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c. | |
| 6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa ⁽¹⁾ , borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.) | Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. ⁽¹⁾ L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009. | |
| 7. Lecitina | Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15% | |
| 8. Aceto | Di vino e frutta. | |
| 9. Sapone molle e/o di Marsiglia | Utilizzabile unicamente tal quale | |
| 10. Calce viva | Utilizzabile unicamente tal quale | |
| 11. Estratto integrale di castagno a base di tannino | Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini. | |
| 12. Soluzione acquosa di acido ascorbico | Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%. | Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici. |
| 13. Olio vegetale trattato con ozono | Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole) | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |
| 14. Estratto glicolico a base di flavonoidi | Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |



ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI UN «CORROBORANTE» AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N. 4416 DEL 22 APRILE 2013.

Premessa.

I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, basati sulla sostenibilità dei processi produttivi, favoriscono la biodiversità e la naturale capacità di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente.

L'agricoltura sostenibile ed in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualità e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilità è stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale.

In agricoltura biologica l'impiego di mezzi tecnici quali i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere sistematicamente subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, l'operatore biologico deve mantenere prova documentale della necessità di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e l'organismo di controllo certificatore è tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi.

Quindi, se valutato come indispensabile, il ricorso a prodotti di origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri, in linea con i recenti indirizzi dettati dal pacchetto di misure della Commissione del 2 dicembre 2015, così detto, «Circular economy», trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori biologici alla corretta applicazione del metodo biologico o biodinamico.

In tale ambito si colloca la normativa nazionale sull'utilizzo dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i. e del relativo decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013.

Nel citato decreto i «Corroboranti» sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».

I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di:

a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso;

b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici o meccanici.

A. Presentazione della domanda.

L'azienda interessata all'inserimento di una nuova Tipologia nell'elenco dei Corroboranti dovrà inviare al Mipaaf – Ufficio PQAI I - il dossier (di cui all'allegato al decreto ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013) debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente al fac-simile dell'etichetta, che riporti tutte le informazioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni stabilite.

B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di «Corroboranti»

L'Ufficio PQAI I, procede alla istruttoria per la procedura di valutazione dell'istanza con il supporto della Commissione tecnica di cui al citato decreto ministeriale n. 4416, composta da quattro esperti nominati dal CREA, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante dell'ICQRF ed un rappresentante dell'Ufficio DISR V del MIPAAF. La Commissione è presieduta dal dirigente dell'Ufficio PAQI I del MIPAAF.

La Commissione tecnica, nella prima fase di valutazione attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel Dossier tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia di Corroborante, rispetto a quanto previsto dal decreto.

Nel corso della fase pre-istruttoria descritta, potranno essere eventualmente richieste integrazioni e modifiche al Dossier unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per le verifiche di ammissibilità del preparato. I Dossier completi sono esaminati dalla Commissione tecnica che stabilisce l'inserimento o meno della nuova tipologia nell'elenco dei «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» elencati nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.

L'approvazione di una nuova Tipologia da inserire nell'elenco può avvenire solo con il parere favorevole di almeno 2/3 dei componenti della Commissione.

In caso di approvazione da parte della Commissione tecnica, l'Ufficio agricoltura biologica provvede all'emanazione del decreto di modifica del suddetto Allegato 2.

C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/ denominazione già inserita in elenco.

La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente Ufficio del Mipaaf, che il Corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati.

Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza nel caso dei «Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota Commissione europea del settembre 2013).

Condizioni di ammissibilità

Tipologie e prodotti commerciali: L'elenco di «Corroboranti» è un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle «denominazioni del tipo» previste dalla normativa sui Fertilizzanti. La Commissione tecnica ha il compito di integrare e modificare l'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.

Le condizioni generali di ammissibilità per un Corroborante sono:


1. la rispondenza della funzione dichiarata del prodotto alla definizione di Corroborante così come indicato ai punti 1 e 2 delle premesse;
2. la materia prima di origine naturale;
3. il processo produttivo compatibile con i principi dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica);
4. non derivare da OGM.

La Commissione valuterà le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati.

Nome commerciale: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 e s.m.i. vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non è necessario che coincida con la tipologia di Corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente.

Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: Alcune tipologie di Corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducibili a più categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Ciò è da considerarsi ammissibile purché ne sia stata dimostrata la differente attività funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. È in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui sono sottoposti.

Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una nuova tipologia di «Corroborante» di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i., è quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto



svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacità di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche.

Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si può ritenere accettabile per la formulazione di un Corroborante anche la miscelazione di differenti singoli «prodotti», purché appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovrà riportare i singoli «componenti» impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel Corroborante. Non è invece ammessa la miscelazione tra loro di Corroboranti appartenenti a tipologie differenti.

Aggiunta di un coformulante: I corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono:

1. essere di origine naturale;
2. essere ammesse per l'uso alimentare;
3. non derivare da organismi OGM;
4. essere presenti nella quantità minima sufficiente a garantirne l'efficacia.

La Commissione valuta l'ammissibilità del formulato e se ritenuto opportuno, ammette la nuova tipologia di Corroborante definendo il relativo coformulante nel decreto di approvazione.

Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'Autorità competente.

D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.

I soggetti interessati ad effettuare prove ed esperimenti finalizzati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'allegato 2 del presente decreto devono inoltrare apposita richiesta, integrata da specifica documentazione tecnica di descrizione della modalità di realizzazione delle sperimentazioni di campo al Mipaaf che, con il supporto della Commissione tecnica, esprime parere vincolante. Il permesso può essere subordinato a limitazioni attinenti all'origine della materia prima, alle dosi di impiego, alle indicazioni sulle aree da trattare, nonché imporre ulteriori vincoli di utilizzo per evitare effetti nocivi sulla salute umana e/o animale e/o effetti negativi sull'ambiente.

E. Protezione dei dati.

I soggetti interessati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale possono richiedere che alcuni studi presentati beneficino della protezione dei dati. Le relazioni protette non potranno essere utilizzate a vantaggio di altri richiedenti. Il periodo di protezione dei dati può variare da tre a dieci anni. (rif. Normativo protezione dati scientifici e tecnici).

F. Disciplina sanzionatoria.

È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto non presente nell'allegato 1 o non conforme alle prescrizioni previste nel suddetto allegato.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immetta sul mercato un corroborante privo di approvazione sarà soggetto alle sanzioni previste dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005 e s.m.i.).

G. Etichettatura.

Le indicazioni per l'etichettatura supportano la predisposizione per la stessa ma non sostituiscono o assolvono completamente a quanto la cogente normativa prevede in materia di etichettatura di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Indicazioni che devono essere contenute in etichetta

1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante

a) In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioè. CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante.

b) Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

2) Denominazione commerciale del prodotto.

Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la Tipologia approvata e inserita nell'Allegato 2 del presente decreto ministeriale.

3) Composizione.

Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4) Dosi e modalità d'impiego.

5) Precauzioni d'uso e avvertenze.

6) Distributore: (Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n. 1, - 00123 (ABC).)

Fabbricante: (Esempio: Rossi & Verdi S.p.A. Via Azzurro Bianchi, n. 2 - 00456 (DEF))

Il Fabbricante è il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. È considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta.

7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione.

8) Funzione agronomica e modalità d'azione.

9) Data di scadenza del prodotto.

10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.

ALLEGATO 4

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del regolamento (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

a) descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati

b) documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:

i. nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;

ii. nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'Organismo di controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla regione o provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUA dell'operatore biologico;
2. Data della richiesta da parte del produttore;
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica);
4. Data di fine conversione ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi dell'art. 36, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle;
6. Parere dell'OdC (data della delibera).

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.



Le regioni o le provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del regolamento CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle regioni o provincie autonome entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

ALLEGATO 5

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.

1.1 Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al Mipaf e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, entro dieci giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di tre giorni di età.

La comunicazione, di cui al fac-simile A, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

1.2 Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- a) garantire la non promiscuità degli animali;
- b) assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- c) facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

1.2.1 Il primo registro di carico-scarico deve specificamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
- 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;

nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) le perdite per mortalità;
- 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
- 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2 Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle «linee guida della case madre» e la giacenza. A tal fine:

nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) la quantità;
- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la «campionatura» dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

1.3 Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

1.4 Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:

garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;

conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle regioni e provincie autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 stante:

la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;


l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

3) Adempimenti degli Organismi di controllo

L'Organismo di controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).



FACSIMILE A

Spett.le Regione, P.A. _____

Indirizzo PEC: _____

Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali
 c/o Ufficio Agricoltura biologica
 Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
 e-mail: pgai1@politicheagricole.it

Indirizzo PEC: _____

Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il sottoscritt _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____

sita in _____ CUA _____,

Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

COMUNICA

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle conformi alle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e

DICHIARA

che le pollastrelle saranno allevate nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:

me medesimo,

| Sito in: | Periodo di allevamento | N.ro di capi | Razza |
|----------|------------------------|--------------|-------|
| | Dal _____ al _____ | | |
| | Dal _____ al _____ | | |

oppure da soccidario:

Ditta _____ sita in _____
 _____ partita IVA _____

| Sito in: | Periodo di allevamento | N.ro di capi | Razza |
|----------|------------------------|--------------|-------|
| | Dal _____ al _____ | | |
| | Dal _____ al _____ | | |

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al Decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793.

Data e luogo _____

Firma _____

Da sottoscrivere e trasmettere via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



FACSIMILE B*Spett.le Regione, P.A.**E p.c. Organismo di controllo*

Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il sottoscritt _____ nato/a il _____
 a _____ e residente a _____
 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____
 sita in _____ CUA A _____,
 Telefono _____ Fax _____ E-mail _____
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;
 l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 2 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

COMUNICA

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

| data dell'accasamento (previsione) | Indirizzo stabilimento sito in: | N.ro di capi | Razza |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| | | | |
| | | | |

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

| Ditta produttrice di pollastrelle | indirizzo | CUAA |
|-----------------------------------|-----------|------|
| | | |
| | | |

Data e luogo _____

Firma _____



ALLEGATO 6

SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

Parte A

Con riferimento all'art. 10 comma 1 del presente decreto, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico», il presente allegato regolamenta:

Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;

Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;

Attività di verifica;

Modulistica.

Definizioni,

1) Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.

2) Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme.

1) Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici

1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;

essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;

nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;

essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi «da agricoltura biologica» o, ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1 comma i del regolamento (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2) Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale:

2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico

Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

a) non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;

b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;

c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2 Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;

b) il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;

c) la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;

e) l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;

f) l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'art. 10, comma 2 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati di e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'indirizzo: www.scs.entecra.it

Sentito il Comitato consultivo nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'art. 45, comma 8 del regolamento (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità



di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi

L'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo al Centro di ricerca difesa e certificazione Milano ai fini della certificazione delle sementi deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.

La ditta sementiera deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.

La ditta sementiera / il fornitore di sementi deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

La ditta sementiera/il fornitore di sementi deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo

La ditta vivaistica deve segnalare alla banca dati del Centro di ricerca difesa e certificazione Milano la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.

2.4 Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Giacomo Venezian, 26 - 20133 Milano), oppure via fax (02/69012049), oppure per e-mail (deroghe.bio@crea.gov.it) almeno trenta giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno dieci giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve dare risposta per posta o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre venti giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre sette giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dal CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negazione della deroga

Avverso la decisione del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano di negare la deroga può essere presentato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, decide sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'art. 8 della medesima legge.

3) Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo

L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;

che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte del CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;

che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;

nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.



Modulo 1

DENOMINAZIONE DITTA SEMENTIERA.....

Indirizzo.....

CAP Comune..... Provincia

Tel..... Fax e-mail.....


DISPONIBILITÀ DI [] SEMENTI BIOLOGICHE [] SEMENTI PRODOTTE SU TERRENO CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

| Specie | Varietà | <u>Estremi di registrazione della varietà (1)</u> | <u>Quantitativo (kg)</u> | <u>Disponibile dal</u> | <u>N° di lotto (2)</u> | <u>Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica</u> |
|--------|---------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Indicare lo Stato Membro in cui la varietà è iscritta; nel caso di varietà in corso di registrazione indicare l'Autorità competente e gli estremi dell'autorizzazione
 (2) Non richiesto per le specie ortive

Firma _____



Modulo 2

DENOMINAZIONE DITTA VIVAISTICA.....

Indirizzo.....

CAP Comune..... Provincia

Tel Fax e-mail.....


N° AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE

DISPONIBILITÀ DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DA VIVAIO [] BIOLOGICO [] IN CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all' utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

| <u>Tipo di materiale</u> | <u>Specie</u> | <u>Varietà</u> | <u>Quantitativo (kg) o numero (specificare)</u> | <u>Disponibile dal</u> | <u>Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica</u> |
|--------------------------|---------------|----------------|---|------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Firma _____



Data

Modulo 3

Nome Azienda
 Indirizzo.....
 CAP Comune Provincia.....
 Tel..... Fax P.IVA.....
 E-mail

A Centro di Ricerca Difesa e
 Certificazione Milano
 Via Giacomo Venezian, 26
 20133 Milano
 Tel: 02/69012046 Fax 02/69012049
deroghe.bio@crea.gov.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica.

Ai sensi dell'articolo 10 del DM 18 luglio 2018 n. 6793 con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione non proveniente da agricoltura biologica precisando che **la data prevista per la semina/impianto è:**

Il materiale richiesto è il seguente:

- Sementi
- Astoni, Barbatelle
- Tuberi
- Bulbi
- Piantine ortive destinate a pianta porta-seme
- Altro (Descrivere)

| Specie | Varietà | Quantitativo (kg) o numero (specificare) |
|---|-----------------------------|--|
| | | |
| | | |
| Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata: | Timbro e firma dell'Azienda | |


AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi – dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga

Spazio riservato al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano



Parte B

Specie per le quali le sementi o i tuberi di patata da semina ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'art. 45 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.



Informazioni minime per la relazione di sintesi sulle attività di controllo degli OdC, di cui all'art. 9 comma 3

Legenda - **A**: Produttori; **B**: Preparatori; **C**: Importatori; **AB**: Produttori / Preparatori; **BC**: Preparatori / Importatori; **AC**: Produttori / Importatori; **ABC**: Produttori / Preparatori / Importatori; **E**: esportatori; **H**: acquacoltori; **D**: altri operatori non rientranti nelle altre definizioni; **Operatori idonei**: Operatori che al 31/12 hanno un Documento Giustificativo vigente

| | Totale Operatori Idonei | Numero degli operatori idonei al 31/12 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|--|
| | | A | B | C | AB | BC | AC | ABC | E | H | D | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | |
| Abruzzo | | | | | | | | | | | | |
| Basilicata | | | | | | | | | | | | |
| Calabria | | | | | | | | | | | | |
| Campania | | | | | | | | | | | | |
| Emilia-Romagna | | | | | | | | | | | | |
| Friuli VG | | | | | | | | | | | | |
| Lazio | | | | | | | | | | | | |
| Liguria | | | | | | | | | | | | |
| Lombardia | | | | | | | | | | | | |
| Marche | | | | | | | | | | | | |
| Molise | | | | | | | | | | | | |
| Piemonte | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Bolzano | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Trento | | | | | | | | | | | | |
| Puglia | | | | | | | | | | | | |
| Sardegna | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | | | | | | | | | | | | |
| Toscana | | | | | | | | | | | | |
| Umbria | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Aosta | | | | | | | | | | | | |
| Veneto | | | | | | | | | | | | |



| | CAMPIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|---|----|----|----|-----|---|---|--------------------|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|
| | Numero Campioni Analizzati | | | | | | | | | Analisi Irregolari | | | | | | | | | |
| | A | B | C | AB | BC | AC | ABC | E | H | D | A | B | C | AB | BC | AC | ABC | E | H |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abruzzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basilicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calabria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emilia-Romagna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friuli VG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lazio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liguria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lombardia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piemonte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Bolzano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Trento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sardegna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toscana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Aosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veneto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | NON CONFORMITA' RILEVATE DA CONTROLLI | | | | | | | | | | | | PROVEDIMENTI ADOTTATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|----|----|----|------------|---|---|----|----|----|--|---|---|----|----|----|----------------|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | Irregolarità | | | | | | Infrazioni | | | | | | Sul lotto o sulla campagna di produzione | | | | | | Sull'operatore | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | AB | BC | AC | A | B | C | AB | BC | AC | A | B | C | AB | BC | AC | A | B | C | AB | BC | AC | | | | | | |
| | D | E | H | D | A | B | D | A | B | C | AB | BC | D | A | B | C | AB | BC | D | A | B | C | AB | BC | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abruzzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basilicata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calabria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emilia-Romagna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friuli VG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lazio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liguria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lombardia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piemonte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Bolzano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prov. Aut. Trento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sardegna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toscana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valle d'Aosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veneto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Elenco tipi genetici a lento accrescimento
(art. 3, comma 9, decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793)

Per il solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono considerati a lento accrescimento i seguenti tipi genetici:

1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 2014, n. 19538;
2. Specie *Gallus gallus*:
 - a) Red Ja Cou NU - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
 - b) S757N - (ditta Hubbard SAS), decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 17584;
 - c) Labelle Kabir - (ditta Kabir International), decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 1556;
 - d) Linee genetiche da uova denominate Lohmann Brown - (ditta Lohmann Thierzucht), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860.
3. Per la specie *Melagris gallopavo*:
 - a) GB291 - (ditta Garinga), decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860.

18A05693

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Chiauci. (Decreto n. 30/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del

turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la commissione per il patrimonio culturale del Molise;


Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Chiauci (Isernia) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 3 novembre 1977 fino al 2 febbraio 1978, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il consorzio di bonifica Trigno-Sinello ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (con nota n. 54 del 7 gennaio 1978) che esprimevano, in buona sostanza, contrarietà all'imposizione del vincolo paesaggistico in relazione all'allora costruendo sbarramento sul fiume Trigno alla stretta di Chiauci per scopi idroelettrici ed irrigui, del tutto superate in considerazione del fatto che detto sbarramento è stato poi effettivamente realizzato;

Considerato che il territorio comunale di Chiauci (Isernia), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;



Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (1° gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3014 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3 sopra citato;

Visto il verbale n. 9 del comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione: «(...) Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'amministrazione proceda al loro perfezionamento. (...)»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Chiauci (Isernia) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Chiauci (Isernia) a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati: «Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane fra le quali Colle S. Onofrio, Monte Calvario, Colle del Molino, Colle della Foce. Tutto il sistema montano è ricoperto da incontaminato manto boschivo interrotto solo da zone di pascolo che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Di eccezionale interesse è il bosco di S. Onofrio, bellissima faggeta, che presenta anche diverse altre essenze. Il territorio è attraversato dal corso del fiume Trigno con il suo caratteristico aspetto carsico e dal tratturo Lucera-Castel di Sangro che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, fin dalla preistoria, ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio modellandolo armoniosamente alle proprie esigenze. Contribuiscono alla bellezza del paesaggio, ammirabile da innumerevoli punti di vista, numerose sorgenti. Il centro abitato inoltre completa il quadro naturale inserendosi

in maniera armoniosa per il suo caratteristico aspetto ricco di valori estetici e pittoreschi e per la particolare posizione. La commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota prot. n. 1822 del 27 luglio 2018 con la quale il segretario regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Chiauci (Isernia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;


Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Chiauci (Isernia), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Chiauci (Isernia) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Chiauci ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesaggistico PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;



Decreta:

L'intero territorio del Comune di Chiauci (Isernia), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescocolanico, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in Provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Chiauci (Isernia) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

Il presidente della commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo: www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione trasparente.

18A05750

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Civitanova del Sannio. (Decreto n. 31/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;



Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2, legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Civitanova del Sannio (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 3 novembre 1977 fino al 2 febbraio 1978 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di Civitanova del Sannio (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (primo gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota protocollo n. 3040 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP protocollo n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il Segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota protocollo n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota protocollo n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo Segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3, sopra citato;

Visto il verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:

«(...) Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento.(...)»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Civitanova del Sannio (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di

Civitanova del Sannio (IS) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati:

«Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne molisane fra le quali Monte Russo, Colle Cardito, Colle Castelluccio, Colle Favara, Colle Pizzuto. Inoltre sono notevoli da un punto di vista paesaggistico Monte Carovello, Colle Puzzacchio, Colle Gagliardella, ricoperti da un incontaminato manto di faggete. Il territorio al confine è lambito dal corso del fiume Trigno con il suo caratteristico aspetto carsico. Contribuisce alla bellezza del paesaggio, oltre le numerose sorgenti, anche il lago di Civitanova, che occupa una bellissima conca, che d'inverno arriva ad occupare una superficie di otto ettari, tutta circondata da faggete di alto fusto. Va inoltre ricordato il centro di Civitanova del Sannio che si inserisce armoniosamente nel paesaggio per la sua particolare posizione. La Commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota protocollo n. 1823 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al comune di Civitanova del Sannio (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto



legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Civitanova del Sannio (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Civitanova del Sannio (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Civitanova del Sannio ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistico PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazioni di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Civitanova del Sannio (IS), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescocolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo Piano Paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Civitanova

del Sannio (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

*Il presidente della commissione
Il segretario regionale*
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05751

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Sessano del Molise. (Decreto n. 32/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE


Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;



Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal Verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Sessano del Molise (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che l'amministrazione comunale e il presidente della giunta regionale hanno partecipato al procedimento formulando le proprie osservazioni;

Considerato che il territorio comunale di Sessano del Molise (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (1° gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3044 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il segretario regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale

e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo Segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3 sopra citato;

Visto il Verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:


«(...) Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento.(...)»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Sessano del Molise (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel Verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Sessano del Molise (IS) a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati:

«Presenta una delle tipiche conformazioni naturali della montagna molisana fra cui le falde del Monte Totila, Colle Cicchetto, Colle dei Fichi, Colle Casarinello, Colle la Croce e il Tratturo, quest'ultimo ricoperto da un incontaminato manto boschivo di faggi. Il sistema montano è interrotto dalla piana di Sessano, che con le sue coltivazioni contribuisce alla formazione di un caratteristico paesaggio agrario. Il centro abitato di Sessano completa il quadro naturale inserendosi in modo armonico per il suo caratteristico aspetto e per la posizione degli altri piccoli agglomerati di Pantaniello, Durante e Pescocupo che si integrano armoniosamente col paesaggio rurale. La Commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota prot. n. 1819 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Sessano del Molise (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;



Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Sessano del Molise (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Sessano del Molise (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Sessano del Molise ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistico PTPA-AV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Sessano del Molise (IS), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescocolanico, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in Provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo Piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni

e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio, ivi comprese quelle succitate del Comune di Sessano del Molise e della Regione Molise.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Sessano del Molise (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

*Il presidente della Commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO*

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05757

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Carpinone. (Decreto n. 33/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «... di sottoporre a vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, tutto il territorio comunale di Carpinone (IS)...»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Carpinone (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 13 novembre 1977 fino al 28 febbraio 1978 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di Carpinone (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (primo gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3010 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il Segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo Segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138 comma 3 sopra citato;

Visto il verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione: «(...) Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'amministrazione proceda al loro perfezionamento.(...)»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Carpinone (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Carpinone (IS) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati: «Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne molisane fra le quali Colle Croce, Colle Alto, il Monte, il Monte dei Santi. Tutto il sistema montano è ricoperto da un incontaminato manto boschivo, interrotto da zone di pascolo che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio, tutto il territorio è attraversato da una fitta rete di piccoli tratturi che rappresentano un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione. Contribuiscono alla bellezza del paesaggio numerose sorgenti, corsi d'acqua, di cui il più caratteristico è il fiume Carpino, e grotte naturali. Il Lago di Carpinone è un bacino perenne, minuscolo lembo di palude, situato a 1230 m s.l.m., tra vasti pascoli e verdi boschi di faggio. Di eccezionale interesse nel paesaggio agrario le caratteristiche coperture degli edifici in pietra locale, che nel colle sud ad ovest dell'abitato costituiscono un raro esempio di integrazione con la natura. Il centro abitato di Carpinone e soprattutto il centro storico che è ancora perfettamente conservato, ricco di aspetti tradizionali e pittoreschi, riveste particolare importanza sotto il profilo panoramico essendo dominato da un grande castello, visibile da tutte le vie di comunicazione anche a grande distanza. La Commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a



norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata.»

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota prot. n. 1824 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al comune di Carpinone (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Carpinone (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Carpinone (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Carpinone ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistico PTPAAV n. 3, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939.

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Carpinone (IS), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del

13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Carpinone (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.


Campobasso, 2 agosto 2018

*Il presidente della commissione
Il segretario regionale*
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05758



DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Frosolone. (Decreto n. 34/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i., in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal Verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Frosolone (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per

un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta a partire dal 27 ottobre 1977 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di Frosolone (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (1° gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3021 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3 sopra citato;

Visto il Verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:

«(...) Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento.(...)»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Frosolone (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel Verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Frosolone (IS) a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati:

«Presenta una delle tipiche conformazioni naturali, delle montagne appenniniche molisane fra le quali Colle dell'Orso, Colle dei Castrati, Colle Cervaso, Monte Pesco la Messa, Monte Marchetta, Collecarrise, Morgia Quadra. Uno splendido paesaggio di aspetto quasi dolomitico presenta fianchi ripidi e scoscesi, intagliati e modellati dagli agenti naturali. Alcune guglie, pinnacoli e creste costituiscono una singolarità sempre eguali nel Molise. Il sistema montano è ricoperto da incontaminato manto boschivo in interrotto da zone di pascolo e crea profondi



e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Contribuiscono alla bellezza d'insieme numerose sorgenti con altrettanti corsi d'acqua. L'abitato di Frosolone, il cui centro storico è perfettamente conservato, con il caratteristico aspetto, ricco di valori estetici e pittoreschi, completa il quadro naturale inserendosi in maniera armoniosa nel contesto generale. L'insieme è visibile da innumerevoli punti di osservazioni. La Commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota prot. n. 1821 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Frosolone (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Frosolone (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Frosolone (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Frosolone ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistico PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Frosolone (IS), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S.Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in Provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo Piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Frosolone (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

*Il presidente della Commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO*

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05759



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 2018.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, Autonomia delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e successive modifiche, in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;

Rilevata la necessità, a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore dello Statuto suddetto, di apportare modifiche al testo vigente, sia alla luce della normativa sopravvenuta che a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa;

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione che, con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori: a) raccomanda, per la composizione e la designazione dei membri del collegio di disciplina, il ricorso a figure esterne al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio, segnalando l'opportunità che il legislatore preveda una modalità elettiva di costituzione di almeno una parte del collegio di disciplina oppure che, per previsione statutaria e regolamento, almeno una parte del collegio sia esterna all'ateneo; b) dà atto del dibattito avvenuto al tavolo di lavoro in ordine all'alternativa, rimasta irrisolta, tra il raccomandare agli atenei di riconoscere negli statuti, per i casi di illecito disciplinare del rettore, la titolarità del potere disciplinare in capo al decano d'ateneo, ovvero di valutare la possibilità di attribuire per legge il potere in questione al Ministro;

Viste le modifiche allo Statuto, approvate dal senato accademico con delibera n. 79 del 23 marzo 2018, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 75 del 15 marzo 2018, inviate al MIUR con nota prot. 27290 del 27 aprile 2018 per il dovuto controllo di legittimità e merito, con le quali, in conformità alle richieste della suddetta delibera ANAC, all'art. 20 è stata introdotta, rispetto al testo originario, la necessaria presenza di membri appartenenti ai ruoli di altro ateneo, nel numero complessivo di quattro (due effettivi e due supplenti);

Preso atto del sopravvenuto Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 39 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione - Sezione Università, contenente ulteriori raccomandazioni alle università in merito alla composizione del collegio di disciplina e, nelle more dell'intervento del legislatore, all'iniziativa disciplinare del decano nei confronti del rettore;

Considerata la nota, registro ufficiale 8262.22 giugno 2018, prot. in arrivo 39292 del 25 giugno 2018, con la quale il MIUR, senza sollevare alcun rilievo di legittimità e di merito sulle modifiche allo Statuto approvate dall'Ateneo, in coerenza con l'Atto di indirizzo di cui sopra, si limita a segnalare all'Università di Pisa l'opportunità di «uniformare la disciplina statutaria e regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e nell'Atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento», raccomandando l'introduzione del «principio elettivo nella composizione del collegio di disciplina (anche solo parziale) e la presenza nel predetto collegio di componenti in prevalenza esterni», nonché la previsione della «titolarità del potere disciplinare, nei caso di illeciti commessi dal rettore, in capo al decano dell'Ateneo»;

Considerata l'opportunità di un aggiornamento, in ragione delle raccomandazioni del MIUR di cui alla nota sopra richiamata, delle modifiche statutarie già approvate con riguardo all'art. 20, comma 2, dedicato al collegio di disciplina, quale organo incaricato di svolgere la fase istruttoria, e dell'art. 41, comma 1, riguardante i soggetti cui spetta l'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari;

Vista la proposta di ulteriore modifica dell'art. 20, comma 2 e di modifica dell'art. 41, comma 1, dello Statuto dell'Università di Pisa;

Vista la delibera 20 luglio 2018, n. 242, con il quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica agli articoli sopracitati;

Vista la delibera 27 luglio 2018, n. 172, con la quale il senato accademico ha approvato le proposte di modifica suddette;


Decreta:

Art. 1.

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto dell'Università di Pisa:

all'art. 1, comma 3, secondo capoverso dopo la parola «promuove,» è inserita la locuzione «nell'ambito della terza missione,», dopo la parola «saperi» è inserita la congiunzione «e»; la locuzione «e il trasferimento tecnologico» è sostituita con la locuzione «nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi»;

all'art. 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-bis. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali»;



all'art. 2, comma 9, dopo la locuzione «su criteri di» la locuzione «efficienza ed efficacia» è sostituita con la locuzione «economicità, efficienza ed efficacia»;

all'art. 7, comma 2, prima della parola «pubblici» è inserita la parola «atti»; dopo la parola «pubblici» è inserita la frase «e vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.» ed eliminata la locuzione «pubblici. Le modalità riguardanti la loro pubblicazione sono disciplinate dall'art. 52.»; al comma 3, viene inserita, all'inizio del comma la locuzione «L'Università» con trasformazione della lettera «a» della parola «assicura» da maiuscola a minuscola e dopo la parola «assicura» è inserita la locuzione «anche mediante appositi regolamenti.»; dopo la parola «amministrativo» viene eliminato il punto; dopo le parole «e il» è eliminata la locuzione «Un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del» e dopo la parola «civico» sono eliminate le parole «e documentale»;

all'art. 8, comma 3, le parole «la funzionalità» sono sostituite dalle parole «l'adeguatezza»; prima della parola «impegnandosi» è inserita la congiunzione «e» è sostituita dalla congiunzione «nonché» e dopo la locuzione «ogni forma di» sono inserite le parole «discriminazione, molestia e»;

all'art. 11, comma 1, dopo la parola «organi» è eliminata la locuzione «necessari al governo»; al comma 2, dopo «(CUG)» la congiunzione «e» è sostituita dalla virgola e dopo la parola «disciplina» è inserita la locuzione «, la commissione etica e il presidio della qualità.»;

all'art. 12, il comma 17 viene posizionato dopo il comma 2 e rinumerato «2-bis»; il comma 18 viene posizionato dopo il comma 2-bis, rinumerato «2-ter»; dopo la parola «competenza» viene inserita la locuzione «su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno dell'Università. Può anche nominare, tra i docenti dell'Università, dei delegati con competenze su settori specifici.» e dopo la parola «prorettori» viene inserito «e i delegati»; il comma 19 viene posizionato dopo il comma 2-ter, rinumerato «2-quater» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunto «e i delegati»; nella seconda frase dopo la parola «prorettori» è aggiunta la locuzione «e delegati»; il comma 20 viene posizionato dopo il comma 2-quater, rinumerato «2-quinquies» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunta la locuzione «e i delegati»; al comma 4, alla lettera c., dopo la parola «ricercatori» è aggiunta la parola «junior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera a, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010.»; alla lettera d., dopo la parola «ricercatori» è aggiunta la parola «senior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera b, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010.»; alla lettera f., dopo la parola «studenti» è inserito «e dei dottorandi»; la locuzione «nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico» è sostituita dalla locuzione «nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione», la virgola dopo il termine «amministrazione» è sostituita dalla congiunzione «e»; il comma 6 è così riformulato: «Il voto degli elettori di cui alla lettera e., con esclusione dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione

che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi, ai fini sia del *quorum* di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione»; al comma 16, la locuzione «Con apposito regolamento, approvato dal senato accademico» è sostituita da «Nel regolamento generale di ateneo»;

all'art. 13, comma 3, la lettera b. viene rinominata a.; la lettera c. viene rinominata b.; viene inserita una nuova lettera c. così formulata «c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui all'art. 39, comma 5»; la lettera a. viene rinominata d.; viene inserita una lettera e. così formulata «e. i regolamenti dei corsi di dottorato»; la lettera d. viene rinominata f.; la lettera e. viene rinominata g.; la lettera f. viene rinominata h.; la lettera g. viene rinominata i. e eliminata la parola «definisce»; dopo il comma 3, vengono inseriti due nuovi commi così formulati: «3-bis. Approva gli altri regolamenti di ateneo acquisendo il parere del consiglio di amministrazione. 3-ter. Esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle altre strutture di cui al titolo III.»;

al comma 11, la parola «venticinque» è sostituita da «ventisette»; alla lettera b. dopo la parola «docenti» è inserito «a tempo pieno» e dopo la parola «ricercatori» è inserito «a tempo indeterminato»; dopo la lettera b. è inserita la lettera b-bis. così formulata «b-bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior o junior.» e dopo la lettera d. è inserita la lettera e. così formulata «e. un rappresentante dei dottorandi»; al comma 13, dopo la parola «mandato» è inserita la locuzione «dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola «studenti» sono inserite le parole «e dei dottorandi»; al comma 14, dopo la parola «docenti» è inserita la locuzione «di cui al comma 11, lettera b.» e eliminate le parole «e determinato»; dopo il comma 14, è inserito il comma 14-bis così formulato «14-bis. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto dai ricercatori a tempo determinato.»; al comma 16, sono eliminate le parole finali «e dottorato di ricerca»; dopo il comma 17, sono inseriti i commi 17-bis e 17-ter formulati come di seguito: «17-bis. L'elettorato passivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.

17-ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.»;

al comma 18, dopo le parole «settori culturali» sono inserite le parole «dei ricercatori a tempo determinato» e dopo la parola «studenti» è inserita la locuzione «e dei dottorandi»; al comma 19, la locuzione «Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite» è sostituita dalla locuzione «Il regolamento generale di ateneo definisce»;

all'art. 14, comma 2, alla lettera a., la locuzione «dal presente statuto» è sostituita dalla locuzione «dalla normativa statale vigente»; al termine della lettera e. è aggiunta la frase «contestualmente all'approvazione



dell'istituzione dei corsi, esprime parere sui relativi ordinamenti didattici;»; alla lettera o. la parola «valendosi» è sostituita dalla parola «avvalendosi»; al comma 4, al termine della lettera d. è aggiunta la locuzione «eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Pisa.»; il comma 7 viene così riformulato: «7. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo e una di almeno quattro candidati per la componente esterna. In mancanza dei requisiti numerici suddetti o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa ad una componente, i termini per la presentazione delle candidature vengono riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le regole definite nel regolamento generale di ateneo.»; il comma 8 viene così riformulato: «8. All'interno delle predette rose, il personale docente è eletto dai professori e ricercatori anche a tempo determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. Per quanto riguarda i componenti esterni, il rettore li designa all'interno della rosa corrispondente.»; il comma 9 viene così riformulato: «9. Il regolamento generale di ateneo definisce le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.»; è aggiunto il comma 9-bis «9-bis. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa e ai dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede amministrativa nell'Università di Pisa.»; al comma 10, dopo la parola «è» è eliminata la parola «immediatamente»;

all'art. 15, alla rubrica sono eliminate le parole «di Ateneo»; al comma 1, lettera a., la locuzione «ai sensi degli articoli 27 e 31» è sostituita con la locuzione «ai sensi dell'art. 36»; il comma 3 viene così riformulato: «Il nucleo è così composto:

a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa;

b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalità previste nel regolamento generale di ateneo.

I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici nel sito dell'Università.»;

all'art. 17, comma 2, lettera h., dopo la parola «contratti» è inserita la locuzione «di interesse generale»;

all'art. 18, comma 2, lettera f., la locuzione «degli spazi autogestiti dagli studenti» è sostituita con la locuzione «dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti»; al comma 3 è eliminata la locuzione «e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo»; al comma 4, la locuzione «in merito all'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti.» è sostituita con la locuzione «l'assegnazione dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti, previa valutazione delle

stesse secondo le norme del relativo regolamento.»; al comma 5, è inserita la nuova lettera b., con conseguente scorrimento delle successive lettere «b. le modifiche degli ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio di competenza del senato accademico»; alla lettera d., dopo la parola «statuto» è inserita la locuzione «e del regolamento generale»; è aggiunta la lettera f. «f. il regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti.»; è abrogato il comma 6; al comma 9, la locuzione «Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento» è sostituita con la locuzione «Il regolamento per il funzionamento del consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lettera c.,»;

all'art. 20, comma 1, la frase «I componenti sono designati dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.» è sostituita dalle seguenti frasi: «Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo. I membri esterni sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal rettore, dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo.»; al comma 3, la parola «componenti» è sostituita con la locuzione «membri, esterni ed interni» e le parole «immediatamente rieleggibili» sono sostituite con la locuzione «designabili o rieleggibili per la seconda volta consecutiva»;

dopo l'art. 20 è aggiunto l'art. 20-bis «Art. 20-bis (La commissione etica). — 1. È istituita la commissione etica di ateneo con il compito di svolgere le attività istruttorie sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'art. 40.

2. La commissione è composta dal presidente e da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un membro del personale tecnico amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi è nominato un membro supplente.

3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal rettore. I componenti, nominati con decreto del rettore, durano in carica due anni.»;

dopo l'art. 20-bis, è aggiunto l'art. 20-ter «Art. 20-ter (Il presidio della qualità). — 1. Il presidio della qualità di ateneo esercita le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all'esterno nei confronti dell'Anvur.

2. Il presidio della qualità:

a. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità dei corsi di studio dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;



b. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;

c. monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;

d. regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;

e. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

f. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità della ricerca dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;

g. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;

h. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di queste ultime.

3. Il presidio della qualità è composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli studenti; dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in materia. Il presidio della qualità è presieduto da un professore ordinario di ruolo dell'ateneo scelto dal rettore tra i docenti componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. può attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della qualità all'interno dell'ateneo, nel rispetto della normativa statale.»;

all'art. 21, comma 1, la locuzione «Un apposito regolamento» è sostituita con la locuzione «Il regolamento generale»; al comma 2, dopo la parola «ricercatori» è inserita la locuzione «, anche a tempo determinato» e la locuzione «al senato accademico» è sostituita con la locuzione «agli organi accademici competenti»; al comma 3, la locuzione «in un regolamento di Ateneo, deliberato dal senato accademico.» è sostituita con la locuzione «nel regolamento generale di ateneo.»;

all'art. 22 comma 5, la locuzione «sentito il consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio del dipartimento interessato.» è sostituita con la locuzione «a maggioranza dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del senato accademico comporta automaticamente l'adeguamento dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14 del presente articolo.»; al comma 6, la parola «cinquanta» è sostituita con la parola «quaranta»; la successiva parola «quaranta» è sostituita con la parola «trenta»; dopo la parola «unità» è eliminata la locuzione «previsto dalla normativa vigente»; la locuzione «del limite delle cinquanta

unità» è sostituita con la locuzione «dei suddetti limiti»; la locuzione «può procedere» è sostituita con la parola «procede»; è eliminata la frase finale «In ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle quaranta unità per un periodo massimo di un anno, il consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione del dipartimento.»;

all'art. 24, comma 2, lettera d., dopo la parola «funzionalità» è inserita la parola «efficienza»; la lettera j. è così riformulata «j. assicurare gli adempimenti relativi alla verifica e alla valutazione delle attività didattiche;» e al comma 5, la preposizione «dal» è sostituita con la locuzione «dai componenti del»;

all'art. 25, comma 2, lettera f., dopo la parola «ricerca» è inserita la locuzione «e delle scuole di specializzazione»; al comma 6, la locuzione «nei regolamenti» è sostituita con la locuzione «nel regolamento generale»;

all'art. 26, comma 4, dopo la parola «dipartimento» è inserita la locuzione «, in conformità con il regolamento generale di ateneo.»;

l'art. 27 è abrogato;

all'art. 29, comma 2, la preposizione «dal» è sostituita con la locuzione «dai componenti del»;


all'art. 30, comma 3, è aggiunta la lettera d. «d. nel caso della scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica.»;

l'art. 31 è abrogato;

all'art. 32, comma 5, dopo la locuzione «sentito il consiglio di corso di studio» è inserita la locuzione «nel caso di disattivazione»; al comma 7, è eliminata la frase «Il consiglio delibera l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti.»;

all'art. 33, comma 1, è abrogata la lettera c.; al comma 2, la locuzione «dall'ordinamento universitario nazionale» è sostituita con la locuzione «dalla normativa vigente»; il comma 3 è così riformulato: «3. Il presidente del corso di studio è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori dell'ateneo in regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso di studio come definito dall'art. 34. Per corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del consiglio di corso di studio.»; al comma 5, la parola «è» è sostituita con la locuzione «può essere»; il comma 7 è così riformulato: «7. Il presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta»;

all'art. 34, comma 1, la lettera e. è così riformulata: «e. monitorare l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e le funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria, sentito il parere della commissione didattica del corso di studio di cui all'art. 36;»; alla lettera i. la locuzione «la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli in-



segnamenti impartiti nel corso di studio;» è sostituita con la locuzione «proposte relative alla programmazione del personale docente per le esigenze didattiche del corso di studio.»; la lettera k. è abrogata; il comma 3 è così riformulato fino alla nuova lettera d. compresa: «La composizione del consiglio si rinnova ogni anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto dal comma 6 secondo periodo, e comprende:

a. i professori e ricercatori che svolgono attività didattica curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel corso di studio;

b. i professori e ricercatori che non rientrano in a. ma svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;

c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un insegnamento;

d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti appartenenti ad altri atenei che svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;»;

la precedente lettera c. diventa lettera e. e dopo la parola «anni» è eliminata la parola «accademici»; al termine del comma è inserita la frase «Il presidente di corso di studio può invitare a partecipare al consiglio, senza diritto di voto, coloro che collaborano alle attività didattiche integrative del corso.»;

al comma 4, la locuzione «comuni a» è sostituita con la locuzione «condivisi fra»; dopo il comma 4 è inserito il comma 4-*bis* «4-*bis*. Il mandato dei componenti del consiglio di corso di studio, risultante dall'ultima programmazione didattica approvata, decorre dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione didattica in corso d'anno producono effetto immediato sulla composizione del consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione della programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo consiglio, i docenti membri di quest'ultimo hanno facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio in carica, senza diritto di voto.»; il comma 6 è abrogato; al comma 7, la locuzione «, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza» è sostituita con la locuzione «il relativo consiglio è nominato dal senato accademico su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso»;

all'art. 35, la rubrica, è così riformulata «il consiglio aggregato di corsi di studio»; dopo il comma 2 è inserito il comma 2-*bis* «2-*bis*. Il consiglio aggregato di corsi di studio nomina un presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art. 33 per il presidente del corso di studio.»; il comma 3 è così riformulato: «3. Il consiglio aggregato di corsi di studio è costituito dai componenti dei consigli dei corsi relativi.»;

nell'art. 36, la rubrica è così riformulata: «Le commissioni paritetiche»; l'articolo è così riformulato: «1. Nelle scuole interdipartimentali è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.

2. Nei dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.

3. I dipartimenti afferenti a una scuola possono proporre di non istituire la propria commissione paritetica e di attribuirne le competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola.

4. Nei corsi di studio è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.

5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon andamento secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono proporre al senato accademico di attribuire le competenze della commissione paritetica del corso di studio alla commissione paritetica del dipartimento. Il senato accademico delibera in merito, previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le modalità di attuazione di quanto sopra sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

6. La commissione paritetica di cui ai commi precedenti è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio.

7. Nel caso di consiglio aggregato, la commissione paritetica è costituita da rappresentanti degli studenti nel consiglio stesso e da un uguale numero di docenti.

8. Nella componente docente della commissione paritetica è compreso anche: il presidente della scuola nel caso di cui al comma 1, il direttore del dipartimento nel caso di cui al comma 2, il presidente del consiglio di corso di studio nei casi di cui ai commi 4 e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di presidente della commissione stessa.

9. È compito della commissione paritetica:

a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio di sua competenza;

d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio di sua competenza;


e. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e i crediti loro assegnati;

e-*bis*. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

9-*bis*. La commissione paritetica di dipartimento, ovvero della scuola, redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.

10. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti il numero, la composizione, le modalità di individuazione dei componenti e il funzionamento della Commissione paritetica.»;

all'art. 37, al comma 2, la locuzione «legittimo l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano



l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.» è sostituita con la locuzione «hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali scuole possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.»; al comma 3, la locuzione «all'ordinamento universitario nazionale» è sostituita con la locuzione «alla normativa vigente»;

all'art. 38, nella rubrica è eliminata la parola «Dipartimentale»; al comma 2 la locuzione «di ottimizzare la» è sostituita con la locuzione «l'ottimizzazione della»; il comma 2-bis è ripositionato come comma 4; al comma 3, dopo la parola «coordinamento;» è eliminata la frase «il sistema informatico dipartimentale e la competente struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.»; la locuzione «L'ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al sistema informatico dipartimentale» è sostituita con la locuzione «L'ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale»; al comma 4, la parola «dipartimentale» è sostituita con la locuzione «di ateneo» e dopo la locuzione «dell'ateneo» è eliminata la locuzione «dei dipartimenti»;

all'art. 39, alla fine del comma 4, è aggiunta la frase «È fatta inoltre salva la possibilità che i regolamenti dei sistemi prevedano la costituzione al loro interno di centri di servizio.»;

all'art. 40, comma 4, la locuzione «di una commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal codice stesso» è sostituita dalla locuzione «della commissione etica di cui all'art. 20-bis»;

all'art. 41, comma 1, al termine è aggiunta la frase «Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al decano dei professori ordinari dell'ateneo.»;

all'art. 44, comma 1, dopo la parola «contiene» sono inserite le parole «in allegato» e le parole «istituiti e» sono sostituite dalla parola «attivati»; dopo le parole «che regolano» è introdotta la locuzione «l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi,» e dopo le parole «delle attività didattiche» è inserita la locuzione « e disciplina tutte le altre materie ad esso delegate dalla normativa vigente.»;

all'art. 47, comma 1, dopo le parole «decreto del rettore» il testo che recita «ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso» è così modificato «e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo ufficiale informatico di ateneo. Tutti i regolamenti sono altresì pubblicati sul sito dell'ateneo»; al comma 2, dopo la locuzione «procedure previste» è introdotta la locuzione «dal presente statuto»;

all'art. 48, comma 2, dopo le parole «dall'inizio dell'anno accademico» è introdotto il testo «, ad eccezione del mandato del presidente di corso di studio che

decorre dal 15 settembre. I mandati delle componenti studentesche in tutti gli organi dell'ateneo decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno durata biennale, fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di studio il cui mandato decorre dal 15 settembre»;

all'art. 49, la rubrica è riformulata con «Disciplina delle nomine»; al comma 1, la parola «designare» è sostituita con la parola «eleggere»; al comma 2, le parole «designazioni» sono sostituite con le parole «nomine»; dopo la parola «elettive» il testo «ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti» è sostituito con la locuzione «negli organi collegiali»; dopo le parole «rappresentanze degli studenti» è inserita la locuzione «iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione,». Al successivo capoverso la parola «designazione» è sostituita dalla parola «nomina»; all'inizio del comma 3, è inserita la locuzione «Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo,» e dopo la parola «fissa» la locuzione «le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro i successivi trenta giorni» è sostituita dalla locuzione «la data delle elezioni. Le elezioni devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso»; dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis «3-bis. Le elezioni per il rinnovo del mandato di presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica.

In caso di interruzione anticipata del mandato, il decano dei professori ordinari del consiglio fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.»; al comma 5, dopo la parola «assenza» il testo «dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture» è sostituito dalla locuzione «del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice subentra, per la sola ordinaria amministrazione, il decano dei professori ordinari del consiglio della struttura interessata»; dopo le parole «qualora l'assenza o l'impedimento» sono eliminate le parole «dei responsabili delle strutture suddette» e dopo la parola «mandato» è inserita la locuzione «del titolare della carica direttiva»; dopo le parole «qualsiasi causa del mandato» la locuzione «dei responsabili delle strutture, al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina» è sostituita dalla locuzione «del titolare della carica direttiva il decano subentra, per la sola ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina»; al comma 6, dopo la parola «eleggibilità» le parole «alle cariche accademiche» sono sostituite con le parole «alle seguenti cariche,»; al termine del comma è aggiunta la frase «: rettore, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale»; al comma 7, dopo la parola «cariche» è eliminata la parola «accademiche» e dopo la parola «pieno» sono introdotte le parole «, lo stesso»; al comma 8, dopo la parola «carica» è eliminata la parola «accademica» e dopo la parola «possesso» la locuzione «dello stato giuridico richie-



sto» è sostituita dalla locuzione «dei requisiti richiesti»; dopo la parola «inoltre» la locuzione «tale status deve essere mantenuto» è sostituita dalla locuzione «tali requisiti devono essere mantenuti»; al termine del comma è inserita la frase «Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo»; al comma 9, dopo la parola «accademiche» è introdotta la parola «elettive»; dopo le parole «le cariche di» la locuzione «responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca» è sostituita con la locuzione «direttore della scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca» e dopo il punto è eliminata la locuzione «Ai fini della rieleggibilità ad una carica,»; al comma 11, dopo la parola «elettivi» è inserita la locuzione «e/o designati» e la parola «eletto» è sostituita dalla parola «membro»; al comma 12, dopo la parola «servizio» è inserita la locuzione «e delle altre cariche monocratiche,» e al termine del comma è introdotta la frase «o con il 14 settembre nel caso di presidente di corso di studio»; dopo il comma 12, è introdotto il seguente comma 12-bis «12-bis. Nel caso in cui l'inizio del mandato sia successivo all'inizio dell'anno accademico (o al 15 settembre nel caso dei presidenti di corso di studio), esso termina comunque il 31 ottobre (o il 14 settembre) dell'ultimo anno.»; al comma 13, la parola «designazione» è sostituita dalla parola «nomina»;

all'art. 50, comma 1, dopo la parola «carica» è eliminata la parola «accademica» e dopo la parola «prorettore» è introdotta la locuzione «e delegato di cui all'art. 12, comma 2-ter» e la parola «responsabile» è sostituita con la parola «presidente»; al comma 2 lettera a. dopo la parola «cariche» è eliminata la parola «accademiche» e alla lettera c. la parola «responsabile» è sostituita con la parola «direttore»; al comma 3, dopo la parola «prorettori» è introdotta la locuzione «e i delegati di cui all'art. 12, comma 2-ter,», la parola «responsabili» è sostituita con «presidenti» e la parola «accademica» è sostituita con la locuzione «di cui al comma 1»; al comma 7, la parola «accademiche» è eliminata;

all'art. 51, comma 4, la dizione «che non siano di ruolo nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso» è sostituita con la locuzione «di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d.»; al comma 7, dopo la parola «amministrazione» è inserita la locuzione «e degli altri organi collegiali» e le parole «dal plenum» sono sostituite dalle parole «in composizione plenaria»; dopo il punto la frase «Le deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.» è sostituita dalla frase «In ogni caso, le deliberazioni del consiglio di dipartimento aventi ad oggetto le chiamate del personale docente sono assunte in composizione ristretta ai sensi della legislazione vigente. Sono altresì assunte in composizione ristretta le delibere sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico dei docenti.»; il comma 8, è così riformulato «Nessuno può presenziare alla discussione né concorrere alla de-

liberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.»;

all'art. 52, comma 1, la locuzione «nella medesima seduta o in quella» è sostituita dalla locuzione «entro la seduta»; è inoltre abrogato il comma 3;

all'art. 53, comma 1, le parole «deliberato con la» sono sostituite con le parole «espresso a»; il comma 4 della precedente stesura diviene comma 3 nell'attuale stesura e il comma 3 della precedente stesura diviene comma 4 dell'attuale stesura. Il comma 4 è inoltre modificato come segue «Le modifiche all'allegata tabella di cui all'art. 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti, non costituiscono modifiche dello Statuto»;

l'art. 54 è così modificato «Art. 54 (*Disposizioni transitorie*). — 1. La composizione del senato accademico in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto resta invariata fino alla naturale scadenza del mandato dei suoi componenti.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. del presente statuto, e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, il collegio di disciplina in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, mantiene invariata la propria composizione fino alla scadenza naturale del mandato dei suoi membri.

4. In fase di prima applicazione, il mandato dei presidenti di corso di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 8, con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina.

5. In fase di prima applicazione, il mandato dei rappresentanti degli studenti nei corsi di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 4, lettera e., con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina»;

all'art. 55 i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, è aggiornato il testo dello Statuto dell'Università di Pisa, così come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.


1. Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A seguito dell'entrata in vigore il presente decreto è pubblicato all'Albo ufficiale informatico di Ateneo e lo Statuto aggiornato è consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Pisa, 3 agosto 2018

Il rettore: MANCARELLA

18A05749



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 108/2018 del 27 luglio 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 28, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CLEMATIS ERECTA, CHININUM SULFURICUM, STAPHYSAGRIA, NATRUM SULFURICUM, NATRUM PHOSPHORICUM, NATRUM MURIATICUM, NATRUM CARBONICUM, ALUMINA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richieste, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza


1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



| Codice pratica | Denominazione del medicinale | N. AIC | Descrizione confezione | Tipologia | Componente oncopatico | Produttore responsabile del miscelo lordi | Rimovono | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|----------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|--|----------|------------------|---------------------|
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881500 | *10 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881512 | *11 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881524 | *12 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881536 | *13 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881548 | *14 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881551 | *15 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881563 | *16 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881575 | *17 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881587 | *18 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881599 | *19 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881601 | *20 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881613 | *21 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881625 | *22 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881637 | *23 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881649 | *24 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881662 | *25 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881664 | *26 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881676 | *27 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881688 | *28 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881690 | *29 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881702 | *30 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881714 | *300 CH GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881726 | *6K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881738 | *9K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881740 | *12K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881753 | *18K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881765 | *30K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881777 | *35K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881789 | *200K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881791 | *1000K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881803 | *1000K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881815 | *5000K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/372 | ALUMINA | 046881827 | *10000K GRANULI*1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | ALUMINA | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |
| DMEO/2014/428 | NATRIUM MURIATICUM | 046881810 | *2 CH GRANULI*1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 1 G (80 GRANULI) CONT APPO DISPENSATORE IN PS | unitario | NATRIUM MURIATICUM | BOIRON-201 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-Iles-Lyon - Francia | limitato | SOP | C |



| Colore pratica | Denominazione del medicinale | N. AIC | Descrizione confezione | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotto | Rimovono | Regime fornitura | Classificazione SSM |
|----------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|--|------------|------------------|---------------------|
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448455 | "9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M64/43507 | CHININUM SULFURICUM | 0M6443507 | "10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448459 | "11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448521 | "12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448533 | "13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448545 | "14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448558 | "15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448560 | "16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448572 | "17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448584 | "18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448596 | "19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448608 | "20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448610 | "21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448622 | "22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448634 | "23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448646 | "24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448659 | "25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448661 | "26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448673 | "27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448685 | "28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6448697 | "29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6449109 | "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |
| 0M62/2015/0319 | CHININUM SULFURICUM | 0M6449711 | "300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G | unitario | CHININUM SULFURICUM | BOIRON-20 rue de la Liberation-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Francia | illimitato | SDP | C |



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI FIRENZE**

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia, oppure non hanno provveduto al rinnovo dell'iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pertanto, con determinazioni dirigenziali n. 369 del 7 agosto 2018 e n. 373 dell'8 agosto 2018 è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

| Marchio | Denominazione | Sede | Punzoni restituiti | Punzoni smarriti |
|---------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 807 FI | Pistolesi Brunero | Firenze | 2 | — |
| 860 FI | Stile Gioielli di Castaldi Luigi e C. - s.n.c. | Borgo San Lorenzo | 6 | 2 |
| 1897 FI | Leonardo Matteuzzi | Scandicci | 1 | 1 |
| 1642 FI | Ulivelli S.r.l. | Sesto Fiorentino | 2 | — |
| 1165 FI | Piesse Di Taddei Barbara | Firenze | — | 4 |
| 798 FI | Minati Roberto | Firenze | 4 | — |
| 1901 FI | Nesti Silvia | Firenze | 1 | — |
| 1080 FI | N.F.C. S.r.l. in liquidazione | Scandicci | 6 | — |
| 1880 FI | Articomicanti Di Macinai Andrea e Lombardo Marco s.n.c. | Firenze | 1 | — |
| 1910 FI | Eternità Preziosa di Wonsang Park | Firenze | 1 | — |
| 384 FI | Argenterie Eredi Di Gianfranco Palanti Di Luperini Carla & C. - s.n.c. | Scandicci | Non restituiti | — |
| 1605 FI | Giani Alessandro | Castelfiorentino | Non restituiti | — |
| 1911 FI | Vigni Stefano | Firenze | Non restituiti | — |

Si diffidano dall'uso dei relativi punzoni gli eventuali detentori, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

18A05762

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

L'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 4 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all'Italia nella Circoscrizione V Italia-Insulare per la lista Forza Italia a Innocenzo Leontini, in sostituzione di Giovanni Miccichè detto Gianfranco, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dichiarato decaduto dalla carica di parlamentare europeo a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione.


18A05824

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione della delibera n. 76/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 31 maggio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008519/CONS-L-76 dell'11 luglio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 76/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 31 maggio 2018, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2018, in misura pari a € 67.00 pro-capite.

18A05752



Approvazione delle delibere n. 3/18 del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 del Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 24 febbraio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008377/PSIC-L-86 del 6 luglio 2018 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 3/18 del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2018 e n. 2/18 del Consiglio di indirizzo generale in data 24 febbraio 2018, concernenti modifiche al capo III del Regolamento per le forme di assistenza.

18A05753

Approvazione della delibera n. 27/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 25 maggio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008952/VET-L-77 del 20 luglio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 25 maggio 2018, con la quale è stata adottata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni con decorrenza 2019, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

18A05754

Approvazione della delibera n. 209 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 22 marzo 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008957/AVV-L-142 del 20 luglio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 209, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 22 marzo 2018, con la quale è stata adottata la tabella dei coefficienti di trasformazione per le prestazioni determinate con il metodo contributivo, relativa alle età anagrafiche fino ad 80 anni.

18A05755

Approvazione della delibera n. 29/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 febbraio 2018.


Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009406/MED-L-111 del 30 luglio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 febbraio 2018, concernente l'incremento, per l'anno 2018, dello stanziamento per prestazioni assistenziali di cui all'art. 31, comma 5, del regolamento del Fondo di previdenza generale.

18A05756


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-206) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 9 0 5 *

€ 1,00

